

DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALL'IMPRESA AGRICOLA CHE OPERA NEL MERCATO. ALCUNE CONSIDERAZIONI DI ORDINE STORICO-EVOLUTIVO E SISTEMATICO. (*)

Andrea Caprara

Professore associato di Diritto commerciale – Università degli Studi di Verona

Abstract: l'attività agricola diventa significativa per la disciplina dell'impresa quando coinvolge interessi rilevanti per il mercato. In tal caso, infatti, vi è l'esigenza, da un lato, di tutelare l'interesse alla certezza dei traffici e alla solvibilità dell'impresa e, dall'altro, di garantire che l'impresa possa competere nel mercato e, quindi, sviluppare servizi e prodotti innovativi, ma anche operare nel rispetto dell'ambiente e in modo sostenibile e responsabile.

Abstract: *agricultural activity becomes significant for company discipline when it involves interests relevant to the market. In this case, in fact, there is the need, on the one hand, to protect the interest in the certainty of traffic and the solvency of the company and, on the other hand, to ensure that the company can compete in the market and develop innovative services and products, but also to operate respecting the environment and in a sustainable and responsible manner.*

SOMMARIO: **1.** L'oggetto e gli obiettivi dell'indagine. – **2.** Profili storico-evolutivi della disciplina dell'attività agricola. – **2.1.** La *regola della commercialità* e l'*eccezione dell'agrarietà* come criterio guida nell'interpretazione della disciplina prevista dal codice civile del 1942. – **3.** La codificazione del 1942: l'impresa agricola come fattispecie e la sua disciplina. – **3.1.** Le nuove fattispecie di attività agricole principali: lo svilimento del collegamento con il fondo e la valorizzazione del ciclo biologico animale e vegetale. – **3.2.** Le nuove fattispecie di attività agricole per connessione: la rilevanza della sostituzione del criterio qualitativo con il criterio quantitativo. – **3.3.** La disciplina dell'impresa agricola. – **4.** Una conclusione intermedia: l'impresa agricola e la progressiva convergenza verso la disciplina dell'impresa nel mercato. – **4.1.** Segue: in particolare l'adeguatezza organizzativa dell'impresa agricola. – **5.** Strumenti per l'esercizio collettivo dell'impresa agricola: le società agricole. – **6.** Segue: il contratto di rete per il coordinamento delle attività principali e connesse. – **6.1.** Profili della disciplina del contratto di rete in agricoltura. – **7.** Considerazioni conclusive: per l'impresa agricola come entità organizzativa finalizzata ad operare in modo necessariamente responsabile nel contesto competitivo.

1. L'oggetto e gli obiettivi dell'indagine.

La nozione di imprenditore agricolo, nell'attuale formulazione che compare nell'art. 2135 c.c., è l'esito di un percorso che ha portato l'attività agricola ad essere valorizzata come impresa che opera nel mercato. In questa sede ci si soffermerà, attraverso una prospettiva storico-evolutiva, sui profili giuscommercialistici e di diritto italiano dell'impresa agricola. L'analisi diacronica sarà impiegata per mettere in evidenza come l'agricoltura sia giunta, sulla base di uno sviluppo autonomo rispetto all'impresa commerciale, a farsi largo nella teoria dell'impresa. In questo percorso ha un'incidenza significativa la dimensione organizzativo-associativa dell'impresa agricola, all'interno della quale si individueranno il ruolo primitivo e tradizionale delle forme societarie per l'esercizio dell'(attività commerciale connessa all')agricoltura, e quello più innovativo del contratto di rete, che consente un'ampia flessibilità e capacità di risposta ai moderni interrogativi che la produzione agricola e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari pongono.

La tesi di fondo che guida le presenti riflessioni è che l'agrarietà (allo stesso modo della commercialità) diventa un connotato giuridicamente rilevante dell'impresa (non solo della proprietà) quando il fenomeno economico-sociale sotteso all'attività si sviluppa in termini significativi nel mercato. Solo in tal caso, infatti, vi è l'esigenza, da un lato, di tutelare l'interesse alla certezza dei traffici e alla solvibilità dell'impresa e, dall'altro, di garantire che quest'ultima possa competere con altre imprese e, quindi, per continuare ad operare nel tempo, sviluppare servizi e prodotti innovativi. Qualificare l'attività agricola come impresa che opera nel mercato implica altresì far emergere le nervature eurounitarie che la intessono e, quindi, le discipline applicative del principio dello sviluppo sostenibile¹. In questa prospettiva, «l'unica (...) per il futuro»², l'impresa agricola diventa un tassello importante nella dimensione sia ambientale che della filiera agroalimentare, facendo leva su una intrinseca e quindi connaturata valenza sociale che non può prescindere, però, da una complessa e sistematica gestione del rischio³.

2. Profili storico-evolutivi della disciplina dell'attività agricola.

La dimensione imprenditoriale dell'agricoltura è totalmente trascurata nel codice di commercio del 1882, che vi accenna solo nell'art. 5, ma per escludere che la «vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato» costituisca atto di

1 (*) Il presente contributo rientra nell'attività di ricerca del Team F.I.L.M. 4.0 (Finanza, Impresa, Lavoro, Mercato) nell'ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona *Diritto, Cambiamenti e Tecnologie*.

Il principio dello sviluppo sostenibile si fonda oggi a livello delle fonti primarie europee, come è noto, su «una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva (...) e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (art. 3.3 TUE). Il tema è peraltro amplissimo, al punto che sarebbe incompatibile con lo spazio qui concesso operare anche solo una rassegna delle fonti normative (di *hard* e *soft law*) internazionali, europee e domestiche. Per una ricognizione delle più rilevanti questioni attuali e ulteriori riferimenti v. AA.VV., *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. Masini e V. Rubino, Cacucci, Bari, 2021 e, in particolare, il contributo di N. LUCIFERO, *La sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare: questioni giuridiche e problemi interpretativi legati alla sua conformazione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile*, ivi, p. 109 ss.

2 Così, con riferimento all'agricoltura sostenibile, A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 511 ss.

3 Cfr., con riferimento all'impresa in generale, D. GALLETTI, *Le politiche di gestione del rischio. Modelli giuridici per l'assunzione delle decisioni d'impresa*, Napoli, 2021, in part. p. 22, ove si precisa che «l'impresa costituisce uno strumento giuridico ontologicamente "organizzato" per la gestione del rischio: l'attività d'impresa presuppone il rischio, anzi molteplici rischi, e ricerca il profitto proprio attraverso la gestione e la ricombinazione di quel rischio; il profitto, anzi è (...) funzione del rischio (...)».

commercio⁴. Il riferimento all'agricoltura in quel tempo integrava quindi, principalmente, un «limite esterno della materia di commercio» (l'unica che, in termini socio-economici, era rilevante disciplinare) e poteva identificarsi nella «coltivazione del fondo, ovverosia il complesso degli atti in cui si fraziona l'opera esplicata sul fondo rustico al fine di conseguire i frutti naturali»⁵. La disposizione del codice di commercio si limitava a chiarire che la vendita dei prodotti del fondo rappresentava la mera chiusura del ciclo economico sotteso allo sfruttamento del fondo e, pertanto, rientrava nell'esplicazione dell'attività agricola, non integrando un atto di commercio⁶.

Questa conclusione non chiuse la questione della definizione dell'agricoltura che vede una progressiva e costante dilatazione dei contenuti che alla stessa la dottrina riconduceva. L'attività agricola si caratterizza infatti per collocarsi tra la naturale capacità produttiva del fondo, da un lato e, dall'altro, il mercato a cui accedono i prodotti ricavati dall'attività non solo di sfruttamento del fondo, ma anche dalla lavorazione, trasformazione e commercializzazione degli stessi. Ne consegue l'esigenza, sempre più pressante, di individuare la disciplina applicabile a quelle attività che astrattamente sono di commercio, ma, nel contempo, rispondono ad una esigenza di sviluppo, in una dimensione commerciale e di mercato, dell'attività essenzialmente agricola.

Il dibattito si sposta quindi sui confini dell'agrarietà, ossia sulla ricerca del criterio sulla cui base si deve realizzare l'attrazione alla disciplina dell'agricoltura (o per meglio dire: la sottrazione all'area del commercio) delle attività (commerciali) svolte *a seguito* dell'attività (strutturalmente e tradizionalmente) agricola⁷. Come spesso accade, l'evoluzione del diritto generale opera attraverso il diritto speciale⁸ e, in questo caso, grazie alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e al credito agrario: in quelle sedi veniva accolta, infatti, dandone rilievo normativo, la contrapposizione tra attività agricola fondamentale e attività agricola per accessoria⁹.

Del resto la materia agraria ha sempre avuto, nel nostro ordinamento, una disciplina speciale molto frammentaria, costellata di definizioni funzionali all'applicazione di uno specifico complesso di regole¹⁰. E tale fenomeno non trovava soluzione definitiva nemmeno con il codice civile del 1942¹¹. Il regime autoritario, con la codificazione del 1942, non aveva l'obiettivo di ricomporre il quadro normativo dell'impresa, bensì di superare la dimensione strettamente individualistica dello Stato liberale e approdare a un assetto corporativo che, in una visione totalitaria, doveva introdurre una nuova (lente per rileggere, con luce diversa, la) disciplina

4 Cfr. V. BUONOCORE, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 5 ss., in part. p. 7 ss. *Amplius* A. GERMANÒ, *Alle "soglie" della formulazione dell'art. 2135 del codice civile del 1942*, in *Dir. agroal.*, 2019, p. 197 ss., ove un esame del dibattito che si è sviluppato attorno ai progetti di riforma del codice di commercio e del codice civile del 1942.

5 Così M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in AA.VV., *L'impresa*, nel *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, II, diretto da F. Galgano, Padova, 1978, p. 449 ss., in part. p. 451.

6 Cfr. E. BASSANELLI, voce *Diritto agrario*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 781 ss., in part. p. 782.

7 Sui diversi criteri proposti in dottrina v. A. GERMANÒ, *Alle "soglie" della formulazione dell'art. 2135 del codice civile del 1942*, cit., p. 216 s.

8 Come osservava T. ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, p. 1 ss., in part. p. 6 s., «il diritto speciale muore, proprio nel momento del suo maggiore trionfo: quando i principi giuridici da esso elaborati entrano nell'ambito del diritto comune (...)».

9 Così M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, cit., p. 455 ss.

10 Cfr. P. MASI, *Attività agricole e attività "connesse"*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, p. 573 ss.

11 Cfr. A. ASQUINI, *Una svolta storica nel diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 509 ss., in part. p. 516 s., il quale osservava che i «codici dei nostri giorni possono solo fissare i capisaldi degli istituti, nei loro elementi più essenziali e duraturi, lasciando alla legislazione speciale l'adattamento dei principi alle circostanze».

dell'attività economica¹²; una disciplina di categorie produttive sotto il controllo pubblico, con lo Stato che, forte della posizione che gli consentiva di poter condizionare in ogni momento l'economia, si ergeva a garante degli interessi generali e dei consumatori¹³. In tale contesto, la disciplina dell'impresa è, per un verso, espressione chiara dell'impostazione ideologica recepita¹⁴ e, per l'altro, riconducibile all'esigenza di individuare nell'imprenditore, come già nel proprietario¹⁵, la figura soggettiva destinataria di una regolamentazione corporativistica di stampo pubblicistico¹⁶; una regolamentazione che trovava nelle diverse forme in cui si esplicava il lavoro, un elemento centrale e decisivo per la produzione¹⁷. La disciplina dell'imprenditore era, dunque, coerente con l'ispirazione corporativa¹⁸, gli statuti professionali e le discipline di settore «che avevano come punto d'incidenza le diverse categorie professionali, ordinate con criteri eminentemente soggettivi»¹⁹. Il sistema dell'impresa – che ha il suo vertice nell'art. 2082 c.c. – era in principio funzionale al «controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale», a cui alludeva l'abrogato art. 2085 c.c.²⁰ In tale sistema, la dottrina prevalente, le definizioni di piccolo imprenditore (art. 2083

12 Cfr. S. CASSESE, *Lo stato fascista*, Bologna, 2010, in part. p. 20, ove si osserva che enti e corporazioni «servono per estendere il controllo pubblico in aree prima dei privati (come l'economia), ma servono anche a canalizzare interessi di gruppi e categorie che, in questo modo, raggiungono il centro del sistema».

13 Cfr. R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, p. 177 s., e già in sede di *excursus* storico della codificazione, p. 99 ss., ove ampi riferimenti al dibattito dottrinale.

14 Il codice civile, come spiega la Relazione al re (n. 830), accoglie un concetto ampio ed unitario di impresa che ha il suo più prossimo riferimento nella Carta del lavoro del 21 aprile 1927, pubblicata in G.U. del Regno d'Italia, 30 aprile 1927, n. 100, p. 1794, e si estende ad «ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia (...)». Già la Dich. VII della Carta del lavoro prevedeva infatti che lo «Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Inoltre, l'organizzazione privata della produzione era «una funzione di interesse nazionale» per cui l'organizzazione dell'impresa doveva considerarsi «responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato».

15 Cfr. G. TARELLO, *Il termine "corporativismo" e le sue accezioni*, ora in AA.VV., *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, a cura di G. Vardaro, Milano, 1968, p. 35 ss., p. 47 s., quando rileva che «la disciplina della proprietà scompare per lasciare il posto, nella stessa formulazione verbale, alla disciplina dei poteri del proprietario; mentre alla disciplina degli atti di commercio viene sostituita la disciplina dell'imprenditore».

16 Cfr., anche per altri riferimenti, R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, cit., p. 226 ss.

17 Il lavoro è elemento che lega la proprietà e l'impresa nell'ottica della produzione. Se ne trova conferma anche dalla lettura di molti passi della Relazione al re (in part. nn. 403-404) che, in corrispondenza delle regole sulle proprietà, ricollega la stessa all'iniziativa privata («come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione»), al dovere del lavoro, all'unità della produzione, alla solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione, alla responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato, giustificandone la tutela come «strumento utile nell'interesse generale».

18 In questa direzione già P.G. JAEGER, *La nozione d'impresa dal codice allo statuto*, Milano, 1985, p. 15. Sul punto v., anche per le tensioni che hanno caratterizzato le diverse bozze anteriori al testo finale, A. JANNARELLI, *La commercialità dell'impresa nell'elaborazione del libro V del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 257 ss.

19 Così si esprime G. TERRANOVA, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 1 ss., in part. p. 29 s. V. anche P. SPADA, *Diritto commerciale, I, Parte generale*, Padova, 2004, p. 29, per il quale la «ragione più attendibile di questa nuova estensione della realtà qualificabile come impresa (...) è d'ordine squisitamente ideologico e politico: il codice del fascismo non doveva discriminare tra attori della vita economica neppure sul piano del lessico (...)».

20 Osserva in proposito P. FERRO-LUZZI, *Riflessioni in tema di controllo*, in AA.VV., *Diritto, mercato ed etica dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea, Milano, 2010, p. 309 ss., in part. p. 316 s., che «l'impresa (...) è in realtà centro di riferimento di più, diversi interessi; interessi dell'imprenditore (dei soci), dei lavoratori, dei finanziatori, dei creditori, dei clienti, del mercato dei

c.c.) e di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) svolgevano il ruolo di delimitare la figura dell'imprenditore soggetto a registrazione (art. 2195 c.c.), l'unico al quale era dedicata una compiuta disciplina²¹. La tesi richiede delle precisazioni e suscita delle considerazioni critiche.

Le precisazioni sono legate alla figura del piccolo imprenditore. Nell'art. 2083 c.c. il richiamo al coltivatore diretto del fondo ha una valenza politico-ideologica, prima che giuridica, perché il piccolo imprenditore agricolo, più che ritagliarsi una propria disciplina rispetto all'impresa commerciale (a questo già assolve la più ampia fattispecie dell'imprenditore agricolo prevista dall'art. 2135 c.c.), è volto a dare una rappresentazione autonoma della piccola proprietà contadina e della sua rilevante cifra sociale²². Peraltro, tale conclusione non esclude che la norma assolva anche ad una funzione normativa rispetto a talune disposizioni. Tra queste non va compreso l'art. 1647 c.c. – che, nonostante l'assonanza lessicale – si ricollega alla disciplina speciale in tema di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, bensì quelle che regolano due modelli di solidarietà: intra-imprenditoriale e endo-imprenditoriale²³. Il primo, lo scambio di *mano d'opera* e di *servizi* secondo gli usi (art. 2139 c.c.), consentiva alle imprese agricole, caratterizzate da una forte presenza di manodopera familiare e da un limitato accesso agli scambi nel mercato, di disporre di un sistema di «circolazione di rapporti di lavoro» che prescindeva dall'allora vigente rigoroso sistema del collocamento²⁴. Un meccanismo con il quale si assicurava la flessibilità nell'organizzazione dell'impresa attraverso la solidarietà *tra imprese*²⁵; una *ratio* che oggi si ritrova nella disciplina dei contratti di rete in agricoltura (v. *infra* § 6). Il secondo modello di solidarietà, le comunioni tacite familiari (art. 2140 c.c.), tutelava per il familiare (in senso ampio) che contribuiva all'impresa, pur senza aver giuridicamente formalizzato il suo ruolo nell'organizzazione della stessa; un modello di solidarietà che si realizzava *all'interno dell'impresa* e non tra imprese (come nel caso previsto dall'art. 2139 c.c.) che costituiva l'antesignano delle discipline dell'impresa familiare (art. 230bis c.c. e art. 48 l. 203/1982) e dei diritti del convivente (art. 230ter c.c.).

Più sfumate sono le considerazioni critiche da rivolgere alla lettura tradizionale del ruolo assunto dall'impresa agricola come definibile alla luce dell'art. 2135 c.c. nell'architettura

capitali, e stavo per dire: dell'“(...) interesse unitario dell'economia nazionale (...)”». L'a. continua, in nota 8, precisando la convinzione per la quale gli «interessi non meramente privati certamente gravitano, e gravitano costantemente, se pur con diversa rilevanza, “intorno” all'impresa, che così è da intendersi, giuridicamente, un centro di riferimento di norme, non personificato (...)». È significativo, inoltre, sul piano storico, ma anche sistematico, che l'interesse per la produzione nazionale fosse un criterio che connotava tutte le attività (ancorché estranee all'impresa) come si ricava dall'art. 838 c.c. L'interesse per la produzione nazionale è una locuzione che incarna fini e valori del momento storico e socio-economico a cui si rifà anche il legislatore repubblicano più maturo, come dimostra, già nella disciplina della gestione produttiva della proprietà, la l. 4 agosto 1978, n. 440, intitolata *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*.

21 Cfr., anche per i riferimenti, A. NIGRO, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 15-2, Torino, 2001, p. 595 ss., in part. p. 600, nota 8.

22 Cfr. F. CAVAZZUTI, *Le piccole imprese*, in AA.VV., *L'impresa*, nel *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, II, diretto da F. Galgano, Padova, 1978, p. 549 ss., in part. p. 598 ss. e ora A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Padova, 2013, p. 543 ss., in part. p. 829 ss.

23 Sul più ampio tema della solidarietà nel diritto dell'impresa v. le considerazioni di G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò)*, in *Giur. comm.*, 2012, 1, p. 197 ss.

24 Cfr. M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, cit., p. 932 ss.

25 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2139*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, cit., p. 932 ss.

sistematica del codice del 1942. Tale disposizione, fondata da ragioni ideologiche²⁶, sembra chiamata effettivamente a delimitare l'area dell'impresa commerciale, individuando le attività (non solo gli atti, come prevedeva l'art. 5 cod. comm. 1882) sottratte al relativo statuto (l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la rappresentanza commerciale, la tenuta delle scritture contabili e la soggezione al fallimento)²⁷. La circostanza che l'attività agricola non fosse soggetta ad una disciplina dell'impresa agricola²⁸ non può essere tuttavia trascurata, né può essere spiegata solo con la circostanza che si trattava di un'agricoltura per buona parte molto arretrata – pur se con esempi importanti di inizio di industrializzazione²⁹ – legata al fondo, e pressoché estranea al credito e alle esigenze di tutela dei terzi (v. Relazione al re, n. 864)³⁰, almeno nelle forme che rilevavano per l'impresa commerciale³¹. In conclusione: senza giungere, con un'autorevole ma pressoché isolata dottrina, a ricostruire – sulla scorta delle opinioni affermate anteriormente al codice del 1942³² – la disciplina dell'impresa agricola (non industrializzata) nelle trame della proprietà, anziché dell'impresa³³, sembra corretto ritenere che l'imprenditore agricolo contribuisse ad individuare l'area dell'impresa giuridicamente disciplinata (ossia quella commerciale), ma nel solo senso di sottrarre a questa

26 Cfr. G. MAZZONI, *La posizione giuridica del titolare dell'impresa agricola secondo i principi e le norme della legislazione corporativa*, Riv. dir. agr., 1938, I, p. 191 ss. e, recentemente, A. JANNARELLI, in A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, sez. I, tomo 2.2, Torino, 2009, p. 84 ss., in part. p. 91 ss. V., inoltre, anche per i riferimenti, RO. ALESSI, *Sub art. 2135*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1990, p. 4 s. Sulle ragioni storiche e ideologiche che contribuirono a spostare la disciplina dell'agricoltura dalla proprietà all'impresa v. G.B. FERRI, *Alla ricerca dell'«imprenditore» agricolo e del tempo perduto a ricercarlo dove non si trovava*, in *Quaderni fiorentini*, XXI, Milano, 1992, p. 339 ss. V., per una documentata ricostruzione delle vicende che portarono all'elaborazione del codice civile del 1942, N. RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il «lato oscuro» dell'unificazione dei codici*, Torino, 2020, *passim* e, nella dottrina agraristica, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 504 ss., in part. p. 522.

27 Si ritiene non vi sia spazio, quindi, per la figura dell'imprenditore civile. Sulla tassatività o meno dell'elencazione delle attività indicate per descrivere le fattispecie dell'imprenditore agricolo e, rispettivamente, dell'imprenditore commerciale e l'emersione della figura dell'imprenditore civile v., anche per i riferimenti bibliografici, A. NIGRO, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, cit., p. 602 ss.

28 Cfr. RO. ALESSI, *Sub art. 2135*, in RO. ALESSI, G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010, p. 3 ss., e p. 8.

29 Cfr. A. GERMANÒ, *Alle «soglie» della formulazione dell'art. 2135 del codice civile del 1942*, cit., p. 197 ss.

30 Come osserva M. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa* (nota a Cass. 13 luglio 2017, n. 17343), in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss., in part. p. 4, «l'esonero dal fallimento era costruito intorno a tre argomenti: l'insolvenza non avrebbe arrecato un danno significativo all'economia nazionale; la minore esigenza di tutela del credito; l'inferiore rilevanza sociale dell'impresa agricola rispetto a quella commerciale».

31 Cfr. S. MASINI, *Prospettive nell'evoluzione dei rapporti tra banche e agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 581 ss., in part. p. 584, il quale mette in evidenza «le radici della specialità dei soggetti erogatori del credito in agricoltura», anche in considerazione della tipologia di garanzie (immobiliari) offerte al credito.

32 Cfr. A. ROCCO, *Corso di diritto commerciale, Parte generale*, Padova, 1921, p. 188.

33 Cfr. G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, ora in ID., *Scritti giuridici*, Napoli, 1990, I, p. 355 ss., in part. p. 361; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1966, dove l'a. precisa che l'attività agricola può essere considerata impresa solo se è «industrializzata» (ID., op. cit., p. 45), ma v. già A. ROCCO, *Saggio di una teoria generale degli atti di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, I, p. 107, nota 1. La tesi è ripresa da G.B. FERRI, *Proprietà produttiva e impresa agricola*, Torino, 1992, che nega l'utilità di una specifica categoria per l'imprenditore agricolo, rilevando che quando l'imprenditore produce per il mercato, deve essere considerato imprenditore a tutti gli effetti. La tesi è stata criticata, tra i molti, da A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza dell'«impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, cit., 351; A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 504 ss., in part. p. 505 ss.; A. JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*, in *Quad. fiorentini*, 2011, p. 511 ss.

le *materie commerciali considerate connesse* all'agricoltura³⁴. La tesi sembra trovare solide conferme nella (inespressa) premessa che è sottesa al percorso interpretativo seguito dalla dottrina.

2.1. La regola della commercialità e l'eccezione dell'agrarietà come criterio guida nell'interpretazione della disciplina prevista dal codice civile del 1942.

Se è vero che la collocazione dell'attività agricola nell'impresa disciplinata dal codice civile non era rimasta del tutto priva di effetti³⁵, è anche vero che l'*eccezione dell'agrarietà*, rispetto alla *regola della commercialità* nell'ambito della disciplina dell'attività economica organizzata, spiega la cortina contenitiva che, sul piano interpretativo, ha avvalorato una lettura restrittiva dei termini qualificanti l'attività come descritta dall'originario art. 2135 c.c. Quest'ultimo si limitava a definire la fattispecie precisando che è «imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse». Dalla descrizione normativa emerge che l'imprenditore agricolo è tale se svolge una o più attività agricole principali, ma conserva tale qualifica soggettiva se svolge (*anche*) attività commerciali connesse che, quindi, vengono sottratte alla disciplina dell'impresa soggetta a registrazione dell'art. 2195 c.c. Attività connesse richiamate, nel secondo comma, con la precisazione del criterio selettivo, di *natura qualitativa*, della normalità: si reputano connesse, infatti, «le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura» (enfasi nostra).

Collocando il rapporto con il fondo al centro dell'interpretazione delle norme sull'imprenditore agricolo, il legislatore del 1942 circoscriveva in modo significativo la fattispecie. Così, con riguardo alle attività agricole principali, era sicuramente imprenditore agricolo l'allevatore di animali da carne, da latte, da lana e da soma³⁶. Solo con la l.n. 419/1971 si considereranno imprenditori agricoli anche le imprese avicole, mentre resterà discussa l'agrarietà nell'allevamento o cura di animali diversi: dall'apicoltura alla bachicoltura, in precedenza ammesse se qualificabili come attività connesse³⁷. Non erano

34 Cfr. P. FERRO-LUZZI, *L'impresa*, in AA.VV., *L'impresa*, Milano, 1985, p. 30 e *passim*. V., però, anche per altri riferimenti, M. GALLETTI, *L'imprenditore*, in R. TOMMASINI-M. GALLETTI, *Statuto dell'impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 56.

35 Lo dimostrano le istanze contadine degli anni '40 – 50 (cfr. G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974, p. 509) e le leggi speciali che, dagli anni '60 del secolo scorso, hanno iniziato ad operare un progressivo abbattimento dei modelli contrattuali (per lo più associativi bilaterali) che contribuivano a collocare la dimensione agraria in quella proprietaria, più che di impresa. Cfr., anche per i riferimenti bibliografici, E. SIRSI, *Sub art. 2141-2169*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Padova, 2013, p. 946 ss., in part. p. 952 ss.

36 Cfr. Cass. ss.uu., 25 novembre 1993, n. 11648, in *Foro it.*, 1994, I, c. 743, che esclude l'allevamento dei cavalli da corsa dalla nozione di impresa agricola, nonché Cass. 5 giugno 2007, n. 13177, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, ove si rileva che nel testo anteriore al 2001 «l'attività di allevamento di bestiame può considerarsi agricola, anziché commerciale, a condizione di essere esercitata in collegamento funzionale con il fondo». Peraltro, sin dalle prime pronunce successive all'entrata in vigore della novella del 2001, la Cassazione ha sottolineato la portata della novella del 2001, rilevando che il nuovo art. 2135 c.c. è una «norma innovativa, ispirata da principi di diritto europeo, che non può operare retroattivamente, né portare argomenti in favore di una interpretazione estensiva o innovativa» (così Cass. 2 dicembre 2002, n. 17042, in *Foro it.*, 2002, I, c. 3530).

37 La dottrina considerava non tassative le attività connesse e, dove non estendeva il significato del bestiame ad animali, utilizzava la categoria delle attività connesse atipiche per ricomprendere nella disciplina dell'impresa agricola l'allevamento di animali diversi dal bestiame. Cfr. già M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, cit., p. 488 ss.

considerate attività agricole lo sfruttamento di risorse idriche o minerarie o l'estrazione di frutti (mera raccolta di frutti naturali)³⁸, né l'allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, perché attività non dirette alla sola riproduzione o crescita dell'animale.

Si reputavano connesse le attività volte a favorire il miglior sfruttamento del suolo (attività di bonifica, appoderamento), ma anche le attività di trasformazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del suolo (vino, ma anche formaggi, olio, etc.), purché tali attività (industriali) fossero strumentali alla migliore conservazione dei prodotti o alla loro commerciabilità. Lo stesso dicasi per la vendita (l'alienazione): se questa era svolta al dettaglio poteva essere considerata attività agricola connessa, purché tale attività rientrasse nel *normale* esercizio dell'agricoltura. A tal fine diveniva dunque decisivo il *come* l'attività era svolta in concreto (per capitali e attrezzature impiegate) con riferimento allo specifico caso considerato³⁹: non era *normale* la trasformazione e l'alienazione che «nessun imprenditore agricolo esercita o non è normale nell'esercizio dell'agricoltura» (Relazione al re, n. 853).

In sostanza, anteriormente alla riforma del 2001, si volle iscrivere l'attività agricola nel paradigma dell'impresa, giustificando tale scelta sulla base, prima, di ragioni storico-ideologiche e politiche, poi dell'incidenza di un profilo di rischio che l'impresa commerciale non sopporta, ossia il «rischio naturale»⁴⁰. In questo quadro si materializzavano i paletti interpretativi che delimitavano l'*eccezionalità* della disciplina dell'attività agricola, ossia l'area dell'impresa sottratta all'applicabilità della disciplina dell'impresa commerciale. Tali paletti

38 Tali attività continuano ad essere ricondotte all'impresa commerciale, tant'è che la dottrina (v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 614 ss.) ha sottolineato come sia stata necessaria una apposita fonte normativa per affermare che la pesca in mare o fiumi (assimilabile alla raccolta di frutti non coltivati) fosse da qualificare come attività agricola. In tale ragionamento si spiega la disciplina della raccolta (non necessariamente preceduta dalla coltivazione) di piante officinali spontanee come «attività agricole» ai sensi dell'art. 2135 (art. 1, comma 5, d.lgs. 75/2018).

39 Sulle molte questioni che poneva la disciplina anteriore al 2001 v. F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1996, p. 62 ss.

40 La tesi che giustifica una differenza strutturale, basata sulla gestione del rischio, tra impresa agricola e commerciale trova nutriti e autorevoli sostenitori. Cfr., per la prospettazione del diverso rischio che corre l'imprenditore agricolo rispetto a quello commerciale, F. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1970, p. 48, ID., voce *Imprenditore commerciale*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 16 ss., il quale osserva che nell'imprenditore commerciale «manca il cosiddetto duplice rischio della produzione agricola: oltre al rischio, comune ad ogni imprenditore, del mercato dei prodotti, il rischio relativo all'ambiente nel quale si svolge la produzione». Ne consegue che «una plausibile giustificazione del fatto per il quale all'agricoltura è riservata, legislativamente, una condizione di favore rispetto all'attività industriale, [va ricercata] nel maggior rischio cui la prima è esposta al confronto dell'altra. L'imprenditore agricolo gode, giuridicamente, di una condizione di privilegio rispetto all'imprenditore industriale (...), per la circostanza che utilizza uno specifico fattore produttivo, la terra, il quale impone particolari caratteristiche economiche all'attività produttiva. Là dove manca, come manca nelle colture artificiali, l'utilizzazione di questo specifico mezzo di produzione manca anche il presupposto di applicazione di quello speciale trattamento giuridico che è riservato all'imprenditore agricolo (...)». Cfr. ora S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2/2021, p. 463 ss., la quale osserva che «la realtà economica ha consegnato al codificatore una figura di imprenditore agricolo fortemente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore commerciale» con riguardo non solo alla tipologia di beni impiegati per la produzione e alle caratteristiche dei beni prodotti, ma anche al particolare rapporto tra domanda e offerta. L'a. conclude la sua indagine osservando (ID., op. cit., p. 474) che il «tema non è la perpetuazione del "privilegio", quanto piuttosto quello di mantenere viva l'attenzione del legislatore ma anche di tutta la collettività sul peculiare valore che l'attività agricola ha nell'ordinamento e nel contesto sociale, marcando la sua particolarità come attività di impresa produttrice e conservatrice dell'ambiente, attività di tutela del territorio e del paesaggio, garante della sicurezza della vita di ciascun individuo, attività gestore di beni comuni». In sostanza – conclude l'a. – «la specificità dell'attività agricola richiede regole specifiche». In argomento v., per una rappresentazione ampia del tema del rischio in agricoltura, M. ALABRESE, *Riflessioni sul tema del rischio nel diritto agrario*, Pisa, 2009.

interpretativi erano, in altri termini, diretti a impedire che l'attività agricola potesse porsi come impresa di mercato, ovvero come un'attività che necessitasse, da un lato, di *programmare* la sua crescita avvalendosi dell'*innovazione* come strumento per fronteggiare la competizione⁴¹ e, dall'altro, di documentare contabilmente i fatti aziendali⁴². Ecco la ragione della tensione interpretativa rispetto al tema sia dell'ancoraggio forte al fondo (e il correlativo tentativo di sfuggirvi attraverso l'allargamento delle attività connesse), che del significato da attribuire al criterio della normalità, con il quale si appiattiscono le attività non essenzialmente agricole sulle modalità già adottate e praticate dalle altre imprese agricole.

In conclusione, il ragionamento tradizionale maturato nel dibattito dottrinale sviluppatosi nella originaria formulazione dell'art. 2135 c.c. va rovesciato: non è il modo di produrre e, quindi, la sopportazione del rischio naturale (come aggiuntivo al rischio di impresa)⁴³ a giustificare il *privilegio* dell'imprenditore agricolo (ossia l'esenzione dal fallimento e, più in generale, dallo statuto dell'imprenditore commerciale)⁴⁴; è la pressoché totale assenza del rischio (di mercato) derivante dal continuo confronto con il concorrente che riguarda chi opera strutturalmente ed intensamente nel mercato competitivo a precludere l'applicazione di una disciplina (dell'impresa commerciale) che ha la sua giustificazione e finalità di tutela nell'assetto di interessi che il mercato rappresenta. Mancano infatti nell'attività agricola disciplinata nel codice civile del 1942 quei profili tipici del rischio che connotano l'impresa commerciale nella duplice dimensione: *intra-imprenditoriale*, ossia della organizzazione di impresa strategicamente strutturata per la competizione nel mercato; *inter-imprenditoriale*, ovvero del concorso alla stabilità del mercato, del credito e della tutela del valore della affidabilità degli operatori rispetto al rischio di insolvenza.

3. La codificazione del 1942: l'impresa agricola come fattispecie e la sua disciplina.

La *fattispecie* civilistica dell'impresa agricola è stata oggetto di una importante riforma (l. 57/2001 e dd.lgs. 226, 227 e 228 del 2001)⁴⁵ che, tra l'altro:

41 Che la programmazione – intesa come razionale definizione degli obiettivi e degli strumenti utili per la loro realizzazione – e l'innovazione – vista come «processo di innovazione industriale che continuamente rivoluziona la struttura economica dall'interno (...)» – siano caratteri socio-economici che connotano l'impresa capitalistica è un dato acquisito da tempo. Cfr. J.A. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo, democrazia*, Milano, 2001, p. 79 (da dove è tratto il virgolettato) e, con riferimento alla razionalità, p. 125. V., inoltre, K. MARX, F. ENGELS, *Manifesto del partito comunista*, Torino, 1998 e M. WEBER, *Economia e società*, Roma, 2019.

42 Il collegamento tra gestione e contabilità è messo in evidenza, con riguardo all'impresa commerciale, da G. RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 601 ss., in part. p. 612.

43 Nel rischio economico va ricompreso, infatti, anche l'ulteriore profilo di rischio c.d. naturale – che è rilevante non in sé, ma in quanto economicamente capace di incidere direttamente sul prodotto dell'impresa – che caratterizza determinate attività, come quella agricola (v. d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, *Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*).

44 La concezione sanzionatoria e punitiva del fallimento nonché il valore anche socialmente infamante che lo stesso comporta (entrambi superati, come si vedrà, dalla più recente disciplina europea e domestica) ha giustificato, come disciplina di favore, l'esenzione dallo stesso (e, più in generale dallo "statuto" dell'imprenditore commerciale) sia per l'imprenditore agricolo (A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 504 ss., in part. p. 522; S. MASINI, *Prospettive nell'evoluzione dei rapporti tra banche e agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 581 ss., in part. p. 591) che per il professionista intellettuale (F. GALGANO, voce *Imprenditore*, in *Digesto disc. priv., sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 1 ss.).

45 Cfr. L. COSTATO, *I tre decreti legislativi di "orientamento" in campo agricolo, forestale e della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, p. 215 ss.; M. COSSU, *La "nuova" impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 73 ss.; ID., *L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Revista Semestral de Direito Empresarial*, 2016, p. 77 ss.

- novella l'art. 2135 c.c. ribadendone la centralità nella disciplina della (nuova) impresa agricola (d.lgs. 228/2001);

- equipara agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono, in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (art. 8 d.lgs. 227/2001, poi abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

- definisce l'impresa ittica (art. 2 d.lgs. 226/2001 e v. oggi l'art. 3 ss. d.lgs. 4/2012).

Ma, soprattutto, la riforma va accolta, nella prospettiva qui esaminata, come lo strumento di definitiva rottura dei due principali paletti che delimitavano quella che in precedenza si è definita l'*eccezionalità* della disciplina dell'impresa agricola rispetto a quella dell'impresa commerciale: *i*) il necessario riferimento al fondo di ogni attività agricola principale e *quindi* di quelle accessorie e *ii*) la *normalità* come requisito (qualitativo) delle attività connesse.

3.1. Le nuove fattispecie di attività agricole principali: lo svilimento del collegamento con il fondo e la valorizzazione del ciclo biologico animale e vegetale.

Con riguardo al primo occorre osservare che l'art. 2135 c.c. definisce, al primo comma, l'imprenditore agricolo per le attività esercitate («coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse»), mentre nel secondo e terzo comma si precisano i criteri e i caratteri delle attività principali e, rispettivamente, connesse.

Alle attività agricole principali è dedicato il nuovo comma 2 dell'art. 2135 c.c.: per «coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine».

Il perno della definizione è nella definizione del *criterio* dello sviluppo del «ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso», che qualifica, in termini estensivi rispetto alla precedente edizione della disposizione, l'area delle attività agricole essenziali. Nel percorso che si sta qui delineando, la norma è importante perché supera l'approccio culturale accolto dal codice del 1942⁴⁶: l'attività agricola si colloca definitivamente nell'impresa e, *quindi*, nel mercato⁴⁷. Si dà un riconoscimento nel diritto positivo infatti ad un modello di agricoltura che, da un lato, dottrina e giurisprudenza⁴⁸ già intravedevano da tempo nel tessuto socio-economico e, dall'altro, ha le sue radici nelle fonti europee. In questo nuovo contesto sistematico si dilatano notevolmente le nozioni di coltivazione e di allevamento: la *possibilità* di utilizzare il fondo (fino alla *possibilità* di

46 La dottrina (F. GALGANO, voce *Imprenditore commerciale*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 16 ss.), che pur si era spinta a valorizzare l'attività agricola come sfruttamento della capacità produttiva naturale dei beni, considerava la terra un fattore imprescindibile per qualificare l'attività come agricola, osservando che «fra colture tradizionali e colture artificiali esiste, da un punto di vista economico, una profonda differenza: le colture artificiali potranno, da un punto di vista merceologico, essere definite come attività creative di "prodotti agricoli", giacché mettono capo alla produzione di beni che sono, nella loro intrinseca natura e per il loro processo genetico, beni corrispondenti a quelli tradizionalmente ricavati dal fondo; ma non possono essere definite come attività agricole dal punto di vista economico-sociale. In esse manca quella che, sotto quest'ultimo aspetto, è la caratteristica saliente dell'agricoltura».

47 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 589, ove si osserva che la «nuova formula (...) in modo indiscutibile ci consegna un soggetto che svolge una particolare attività economica – quella agricola, appunto – di produzione di utilità per il mercato, ovvero per una massa indefinita di consumatori».

48 Il criterio era già stato proposto, incontrando critiche, in dottrina. Cfr. A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975, p. 74 ss. e, in giurisprudenza, Pret. Pisa, 20 giugno 1974, in *Foro it.*, 1974, I, c. 3219, Tribunale Verona, 8 novembre 1989, in *Giur. merito*, 1991, p. 562, ma v. anche Cass., sez. III, 13 gennaio 1976, n. 104; Cass., sez. lav., 24 marzo 1980, n. 1973.

prescinderne)⁴⁹ consente l'accesso pieno all'innovazione tecnologica per superare la (barriera naturale della) stagionalità e accrescere produttività e competitività. Vi sono, infatti, coltivazioni che si possono praticare su terreni artificiali (come gli ortaggi o la germinazione delle piante da collocare solo in un momento successivo nel terreno, la serricoltura, la floricoltura, la vivaistica, la produzione di semi e radici), così come è possibile praticare l'allevamento in assenza di un ambiente naturale (a partire dagli allevamenti in batteria). In sostanza: la produzione vegetale (anche non destinata alla soddisfazione di bisogni alimentari)⁵⁰ o animale oggi «è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti», così come le serre e le colture «fuori terra»⁵¹.

Continua a rimanere estranea alla coltivazione la mera raccolta di frutti spontanei (come funghi, fragole, more, etc.) che, se non occasionale, sarà quindi giuridicamente un'attività commerciale, salva la possibilità di ricondurla alle attività connesse⁵². Il richiamo ad almeno una fase necessaria del ciclo biologico è rilevante, inoltre, per consentire di includere nelle attività agricole quelle di allevamento per il solo ingrasso di animali⁵³.

Infine, la sostituzione del lemma *bestiame* con *animali* consente di considerare agricola l'impresa dedita all'allevamento di esseri viventi, in passato oggetto di specifici interventi

49 Ed è questo un punto dirimente. La tesi qui accolta avalla l'idea che il fondo possa non esserci (cfr. F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 2013, p. 48: «il fattore produttivo caratteristico dell'attività agricola non è tanto la terra in sé e per sé, quanto, piuttosto, la natura» e, nella dottrina agraristica, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 504 ss., in part. p. 508 ss.; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 609 ss.; E. ROMAGNOLI, *Il "fondo" nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 497 ss.). Altra dottrina, soprattutto agraristica, propone una lettura restrittiva della disposizione, considerando il fondo come requisito indispensabile, ancorché solo potenziale. Ne conseguirebbe che, se il fondo fosse indispensabile per le attività essenzialmente agricole, lo sarebbe altresì per le attività commerciali connesse che, in quanto tali, potrebbero avere ad oggetto solo attività commerciali legate (seppur in via potenziale) al fondo. In tal modo si introduce però un elemento fortemente condizionante le possibili prospettive di sviluppo di mercato dell'impresa e si riqualifica artificiosamente la fattispecie, tant'è che si osserva come «la cura del ciclo biologico non prescinde da una connessione con il fondo: entrambi sono parametri necessari per distinguere tra impresa agricola ed impresa commerciale. Ne deriva che, laddove non esista alcun collegamento funzionale, e almeno potenziale, tra attività e terreno, la società dovrà considerarsi fallibile». Così, testualmente, M. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa* (nota a Cass., 13 luglio 2017, n. 17343), in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss., in part. p. 8.

50 Si pensi ai vegetali coltivati al fine della produzione di biogas: cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 614.

51 Così G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 1, Diritto dell'impresa*, Torino, 2013, p. 50 s., dal quale è tratta anche la precedente citazione nel testo. Va ricordato che, per una parte della dottrina, il riferimento potenziale al fondo (che «utilizzano o possono utilizzare il fondo») dovrebbe favorire una interpretazione non eccessivamente ampia del richiamo agli animali, escludendo, ad esempio, i carnivori e ammettendo gli erbivori. Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 632 ss., che tra gli animali ricomprendono, ad esempio, gli struzzi, ma escludono dal campo dell'agricoltura l'allevamento di pitoni, visoni, gatti, volpi e gli «animali onnivori e comunque mai rientranti nell'idea di agricoltura e da sempre privi del supporto sociologico della diffusione nel ceto agricolo». La tesi, come si è già detto con riferimento alla coltivazione del fondo, lascia perplessi perché sembra introdurre surrettiziamente un criterio qualitativo che, insieme con quello della normalità, era utilizzato per limitare le attività principali e connesse e che la legge ha voluto definitivamente superare. In ogni caso, anteriormente alla novella del 2001, per i cani operava una legge speciale (l. 349/1993, su cui v. N. FERRUCCI, *Il riconoscimento legale dell'agrarità dell'impresa cinotecnica*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, p. 103 ss.), mentre per i cavalli vigeva l'art. 9 d.lgs. 173/1998.

52 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 614 ss.

53 Sui dubbi interpretativi sorti in passato v. E. ROMAGNOLI, voce *Impresa agricola*, in *Digesto disc. priv., sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 76 ss., in part. p. 127 (ID., *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 15-2, Torino, 2001, p. 235 ss.).

normativi, che non sono allevati sul fondo (pollame, api, cani, gatti, etc.)⁵⁴, nonché quelli che sviluppano il proprio ciclo biologico nell'acqua (allevamenti di crostacei, pesci o molluschi).

L'impresa agricola è fattispecie che si confronta, ma non si confonde con la c.d. *impresa ittica*, ovvero la c.d. *acquacoltura*. L'art. 3 d.lgs. 4/2012 la definisce come «l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine». Rispetto alla formulazione dell'ormai abrogato art. 2 d.lgs. 226/2001, nel testo del d.lgs. 4/2012 manca una espressa equiparazione – che si riteneva operare ai soli fini dell'applicazione della disciplina agevolativa⁵⁵ – tra l'imprenditore ittico (definito nell'art. 4 d.lgs. 4/2012) e l'imprenditore agricolo (art. 2, comma 5, d.lgs. 226/2001)⁵⁶. Anzi, l'art. 3 d.lgs. 4/2012 si apre con una clausola di salvezza: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile (...)», che conferma della reciproca autonomia tra tali figure⁵⁷.

3.2. Le nuove fattispecie di attività agricole per connessione: la rilevanza della sostituzione del criterio qualitativo con il criterio quantitativo.

Con riguardo al secondo profilo, ossia l'antico criterio della normalità, occorre rilevare che il vigente art. 2135, comma 3, c.c. prescinde dal carattere *normale* e *accessorio* dell'attività commerciale connessa all'attività principale. Sono «in ogni caso connesse», infatti, «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». In sostanza la connessione richiede la verifica di due profili (soggettivo e oggettivo) che devono entrambi essere accertati.

La *connessione soggettiva* implica che il soggetto che esercita l'attività connessa sia già qualificabile come imprenditore agricolo per effetto dell'esercizio di una o più attività agricole principali. L'esercente l'attività di coltivazione del fondo può limitarsi a vendere alle imprese della filiera agroalimentare il prodotto che dallo stesso ricava, ma può altresì lavorare tale frutto, offrirlo direttamente al consumatore (v. art. 4 d.lgs. 228/2001 e art. 62 d.l. 1/2012) anche avvalendosi della disciplina per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta (l. 17 maggio 2022, n. 61) o predisporre un apposito punto vendita per collocare nel mercato i prodotti derivati per uso non necessariamente alimentare.

La *connessione oggettiva*, abbandonato il criterio dell'esercizio *normale* dell'agricoltura – che di fatto imponeva l'accessorietà dell'attività connessa a quella agricola – si spiega alla luce di un unico criterio, quello della *prevalenza*, declinato secondo due modalità. È necessario, infatti, che:

i) innanzitutto, i *prodotti*⁵⁸ ottenuti dall'esercizio dell'attività connessa derivino prevalentemente dall'attività agricola essenziale e

54 In giurisprudenza, sull'allevamento di cani e gatti, v. Cass., sez. VI-III, 17 maggio 2017, n. 12394 ord., in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 5/2017, p. 1 ss., con nota di N. RAUSEO, *L'allevamento di cani e di gatti può essere considerato attività agricola?*

55 Cfr. A. CETRA, in AA.VV., *Diritto commerciale*, I, a cura di M. Cian, Torino, 2013, p. 51 s.

56 Peraltro la Corte cost., con sentenza n. 190/2001, aveva già ricondotto l'imprenditore ittico ad un'attività imprenditoriale agricola.

57 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 632 s. e p. 648 ss.

ii) in secondo luogo, le attività dirette alla *fornitura di beni e servizi* avvengano mediante la prevalente utilizzazione di *attrezzature e risorse* dell'azienda *normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*. Tra queste vanno ricomprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, «ovvero di ricezione e ospitalità (...)».

Con riguardo ai *prodotti*, il criterio della prevalenza favorisce la capacità di innovare e quindi la competizione nel mercato; la normalità era un criterio di carattere qualitativo che non agevolava la trasformazione della materia prima in prodotti inediti⁵⁹, come invece accade con l'adozione di un criterio quantitativo, quale è la prevalenza.

Circa la fornitura di *beni o servizi*, viene in considerazione l'obiettivo di conservare l'occupazione in agricoltura, ma anche di limitare lo spopolamento delle montagne e delle campagne, aprendo allo svolgimento di attività che non sono (tradizionalmente) agrarie. In sostanza, tra le attività agricole per connessione dovranno essere ricomprese:

i) l'utilizzo dei propri macchinari su terreni altrui (il contoterzista, così come l'esercizio di attività agromeccaniche, purché vi sia altresì la conduzione di un fondo anche di modeste dimensioni o, per l'opinione qui accolta, si colleghi ad un'attività agricola principale ancorché la stessa prescindendo dal fondo)⁶⁰;

ii) la valorizzazione del territorio attraverso lo svolgimento di attività di interesse pubblico, ma anche l'agriturismo, ossia attività di ricezione e alberghiere rispettose dei requisiti fissati dalle

58 Il termine "prodotti" è usato originariamente dal codice civile con riferimento a quei beni che derivano dalla capacità generativa di altri beni (v. ad esempio: art. 181 c.c.) e spesso volte coincide con i frutti naturali, talvolta declinati come «prodotti agricoli» (artt. 820, comma 1, 837, 1908, 2135 c.c., che si contrappone ai prodotti industriali ex artt. 2586 e 2593 c.c.), anche in relazione ai diritti nascenti da rapporti giuridici che legano il proprietario del fondo ad altro soggetto che lo sfrutta economicamente sulla base di un diverso diritto reale o di credito (artt. 959 s., 2141, 2151, 2154-2158, 2164, 2170, 2174, 2178, 2184 c.c.) o come forma di retribuzione o di indennità (artt. 2099, 2121 c.c.). Infine, vi è un gruppo di disposizioni che si richiama al prodotto come bene non necessariamente ricavabile fisicamente da un altro bene dotato di naturale capacità generativa in senso stretto, bensì come espressione dell'ingegno (art. 2586, comma 2, c.c.) o, ancora, come sinonimo di bene suscettibile di essere oggetto di diritti (ad esempio v. artt. 2569, 2572, 2584, 2585 c.c.). La definizione di prodotti agricoli oggi è di derivazione europea: cfr. i prodotti dell'art. 38, comma 3, TFUE elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

59 E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 309 ss., in part. p. 351.

60 La dottrina, che predica la necessità che vi sia il fondo, è divisa: una prima tesi contrappone la normalità dei mezzi impiegati alla prevalenza dell'attività principale su quella connessa; una seconda ritiene che il riferimento alla normalità sia un diverso modo di esprimere la nozione di prevalenza. La contrapposizione rileva sul piano operativo. Rispetto all'attività del contoterzista, ad esempio, in un caso non si richiederebbe che le attrezzature che l'imprenditore agricolo utilizza presso terzi siano proporzionate al fondo condotto, ma che il loro impiego sia normale per un imprenditore agricolo, anche se in concreto il loro utilizzo è in larga parte operato presso terzi. Se, invece, la normalità fosse intesa come requisito della risorsa rispetto al fondo dell'imprenditore agricolo, l'attività connessa avrebbe uno spazio decisamente più limitato che sembra però non del tutto coerente con la polifunzionalità dell'imprenditore agricolo che emerge dalla riforma del 2001. Osserva inoltre M. GOLDONI, *Commento all'art. 1 d.lgs. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 213 ss., in part. p. 224, che «le singole fasi della coltivazione, se svolte da terzi come imprese distinte indipendentemente dalla coltivazione del fondo, danno luogo ad attività commerciali». V., però, F. ALBISINNI, *Dai distretti all'imprenditore agricolo di fase*, in *Quaderni dell'Istituto Giuridico*, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 2002. Per una sintesi delle diverse opinioni v. S. MANSERVISI, *sub 2135*, in Cian-Trabucchi, *Commentario al codice civile*, Padova, 2020, p. 2475 s. Con riguardo all'attività agromeccanica, richiamata nel d.lgs. 99/2004 v. L. COSTATO, *L'attività agromeccanica nel d.lgs. n. 99 del 2004*, in *Agr. istituz., mercati*, 2004, p. 187 ss.

legislazioni regionali⁶¹ e, più in generale, le attività enunciate dall'art. 2, comma 3, l.n. 96/2006⁶², nonché, valorizzando la figura dell'acquacoltore, le attività dirette alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero⁶³;

iii) le attività di interesse generale rientranti tra quelle che integrano la nozione di impresa agricola sociale⁶⁴ le quali assumono una rilevanza centrale nel piano di azione della Commissione UE⁶⁵, con importanti risvolti anche in ordine alle forme di finanziamento dell'impresa⁶⁶;

iv) la produzione di energie e l'utilizzo di fonti rinnovabili, oggetto di una complessa disciplina speciale⁶⁷.

61 La l. n. 96/2006 (ma v. reg. CE 1698/2005 e 1290/2005) colloca l'agriturismo nelle attività connesse (v. il numero monografico dedicato al commento alla l. 96/2006 della Rivista di diritto agrario, 4/2006). Cfr., inoltre, E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, cit., p. 338 s., che si sofferma sull'art. 14, comma 11, d.lgs. 228/2001 in cui si prevedono «incentivi economici a favore dei conduttori di fondi rustici, fra l'altro, per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, per le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, per il ripristino di zone umide e di fossati, per la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione [lett. a)], e inoltre per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori [lett. b)], e per la collaborazione operativa ai fini della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica [lett. c)]». In argomento v. anche M. GIUFFRIDA, *Commento agli artt. 14 e 15 (decreto "agricoltura")*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 510 ss.

62 Dal «dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori», alla somministrazione di «pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (...); dall'«organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268» (la disciplina delle «strade del vino»), alla organizzazione «anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale».

63 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 733 ss.

64 La l.n. 141 del 18 agosto 2015 (richiamata tra le attività di interesse generale del terzo settore: art. 5, lett. s, d.lgs. 117/2017), finalizzata alla promozione dell'agricoltura sociale «quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole», colloca espressamente tra le attività connesse una serie di attività, quali il supporto alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante o la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità. Con il d.m. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12550 del 21 dicembre 2018 - *Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale*, ai sensi all'art. 2, comma 1, l. 141/2015, si prevede che le attività di agricoltura sociale «si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale. Ciascuna Regione provvederà a fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale» (art. 1, comma 2, d.m. cit.). Cfr. N. RICOLLI, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in *Dir. giur. agraria alimentare e dell'ambiente*, 3/2019, p. 1 ss. e, da ultima, per ulteriori riferimenti G. MACCIONI, *L'agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento*, in *Dir. agroal.*, 2020, p. 595 ss., in part. p. 604, ove si illustra altresì come l'agricoltura sociale si inserisca in un quadro giuridico internazionale finalizzato a favorire lo sviluppo sostenibile; in sostanza l'agricoltura sociale «rientra a pieno titolo nella programmazione della politica di sviluppo rurale, che è strettamente connessa alla politica agricola comune, applicando quei principi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva presenti nella "Strategia Europa 2000" (...))». Il tema potrebbe avere importanti risvolti nella definizione della strategia di impresa anche alla luce delle regole emanate ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 112/2017 e delle nuove disposizioni che verrebbero introdotte dal Disegno di legge nel testo unificato recante *Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e*

A prescindere dalle ragioni e forse dalla piena consapevolezza della portata del riassetto normativo complessivo della materia agricola (e agroalimentare)⁶⁸, il quadro che si compone delinea una fattispecie di impresa agricola molto diversa da quella voluta dal codice del 1942 o, per meglio dire, «incoerente con il sistema codicistico»⁶⁹. Si è andati, in altre parole, ben oltre la prospettiva di la razionalizzazione dell'esistente e la promozione della modernizzazione del sistema agricolo che si proponeva la l. delega 5 marzo 2001, n. 57.

3.3. La disciplina dell'impresa agricola.

All'evoluzione della fattispecie e al rafforzamento dei punti di convergenza, se non di sovrapposizione, tra fattispecie dell'impresa agricola e commerciale che opera nel mercato competitivo corrisponde una erosione, ma non una totale eliminazione, della distanza sul piano

dell'acquacoltura (XIII Commissione Permanente, Agricoltura). Con riguardo alle prime, occorre ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 7 settembre 2021, recante *Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale*, ha previsto le seguenti modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese sociali: l'informazione, la consultazione e il parere preventivo obbligatorio non vincolante. Circa le seconde si deve rilevare che a partire dal 2019 sono state presentate diverse proposte di legge per il riconoscimento e la tutela dell'impresa femminile e del lavoro femminile in agricoltura. Si fa riferimento alla proposta AC 2049 presentata il 1 agosto 2019, alla proposta AC 2930, presentata il 8 marzo 2021 e alla proposta AC 2992 presentata il 1 aprile 2021, confluite nel testo unificato adottato come testo base il 3 novembre 2021 (XIII Commissione permanente, Agricoltura).

65 Cfr. la Comunicazione della Commissione, *Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale*, del 9 dicembre 2021, COM(2021) 778 final, che ha l'obiettivo di «potenziare l'innovazione sociale, a sostenere lo sviluppo dell'economia sociale e a rafforzarne il potere di trasformazione economica e sociale», nonché la Comunicazione della Commissione, *Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040*, del 30 giugno 2021, COM(2021) 345 final (e il relativo allegato).

66 A tal proposito occorre ricordare che nella Comunicazione della Commissione, *Piano d'azione imprenditorialità 2020*, del 9 gennaio 2013 COM(2012) 795 final, si sottolinea l'importanza dei fondi di *venture capital* per l'impresa sociale. Successivamente sono stati approvati due regolamenti: il Regolamento 345/2013/UE, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e il Regolamento UE 346/2013/UE, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Nel primo si precisa che i fondi *venture capital* «stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono l'imprenditorialità, l'innovazione e la competitività, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (Europa 2020)» (Considerando 1 reg. 345/2013/UE). Il secondo regolamento rientra nell'ambito dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale istituita dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 *Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale*. Tale regolamento «stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione "EuSEF" in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale nell'Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno» (art. 1 reg. 346/2013/UE). Le ultime modifiche ai citati regolamenti sono state recepite dal diritto italiano con il d.lgs. 2 agosto 2022, n. 113, recante *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale*.

67 Vi sono infatti disposizioni che direttamente coinvolgono l'imprenditore agricolo (cfr. d.lgs. n. 387/2003, *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* e il d.lgs. n. 128/2005, n. 128, recante *Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti*), ma anche, con l'art. 1, comma 423, l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), precisa che «la

della disciplina⁷⁰. Alla fattispecie di *impresa agricola soggetta a registrazione*⁷¹ corrisponde una *disciplina* che, in estrema sintesi⁷², implica infatti:

- la valenza dichiarativa dell'iscrizione al registro delle imprese (art. 2 d.lgs. 228/2001);
- l'obbligo (fiscale e per l'accesso ai benefici previsti dalle disposizioni aventi fonte eurounitaria) di tenuta delle scritture contabili⁷³;
- l'applicabilità dell'art. 2709 ss. c.c. in merito al valore probatorio delle scritture contabili: un tempo strumento esclusivo dell'imprenditore (commerciale) soggetto a registrazione, sono oggi ammesse come prova dalla giurisprudenza anche per attività economiche diverse;⁷⁴

produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». Cfr. E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, cit., p. 322, nonché A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 711 ss. e recentemente G. MARCHIANÒ, *Regolazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare nei terreni agricoli*, in questa *Rivista*, 4/2020, p. 1 ss.

68 Cfr. G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Giureta*, 2009, p. 1 ss., in part. p. 6 s., per la quale «il legislatore delegato non ha operato quel distinguo ricavabile dalla delega che gli avrebbe permesso di riservare l'applicabilità del c.d. statuto dell'imprenditore agricolo ai soli operatori economici che svolgono la propria attività utilizzando una base produttiva riconducibile al fondo rustico». La scelta legislativa si è, infatti, spinta oltre, tanto che il «c.d. statuto dell'imprenditore agricolo sarà applicabile non solo alle imprese definite agricole in funzione del fatto che svolgono o possono svolgere la propria attività su un fondo rustico, ma anche a quelle dirette alla produzione di beni destinati al mercato agroalimentare provenienti da attività di sfruttamento di ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini, e ciò per effetto da una parte della equiparazione di tali attività a quelle agricole a tutti gli effetti e dall'altra in virtù della attrazione delle stesse nell'ambito definitorio di quelle agricole *ex se*».

69 Così, ancora G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Giureta*, 2009, p. 1 ss., in part. p. 6.

70 Cfr. S. MASINI, *Prospettive nell'evoluzione dei rapporti tra banche e agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 581 ss., in part. p. 592, il quale osserva innanzitutto che nel «momento in cui la disciplina di settore ha imboccato la strada della *commercializzazione* (...) era scontato attendersi l'*eversione* della specialità anche nel campo delle operazioni di credito (...)». Inoltre, osserva l'a., doveva «ritenersi superata anche la fase così detta assistenziale in agricoltura, con l'esaurimento degli incentivi a pioggia e la concentrazione dei mezzi finanziari pubblici (...)».

71 Cfr. M. BIONE, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, in AA.VV., *La riforma dell'impresa agricola*, atti del convegno di Foggia, 25-26 gennaio 2002, Milano, 2003, p. 7 ss., in part. p. 21.

72 Per una più estesa descrizione v., nell'ottica del superamento delle distinzioni tra impresa agricola e impresa soggetta a registrazione G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Giureta*, 2009, p. 1 ss., in part. p. 9 ss., ma già, seppur da un'altra prospettiva, G. OPPO, *Materia agricola e "forma" commerciale*, in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, p. 76 ss.

73 Cfr. ancora A. VECCHIONE, in A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, cit., p. 347 s., ove altri riferimenti, nonché G. BONFANTE, G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, I, Padova, 2001, p. 581 ss.; A. NIGRO, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, cit., p. 708 ss. e lo studio FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *L'impresa agricola in Italia. Profili civilistici, giuslavoristici, contabili e fiscali*, 2017, p. 183 ss.

74 Cfr. Cass., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16513, in *Giust. civ. Mass.*, 2004. L'art. 2710 c.c. limita l'efficacia probatoria delle scritture contabili, sul piano soggettivo, agli imprenditori che dispongono di libri contabili correttamente tenuti e, sul piano oggettivo, ai «rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa». Ebbene la Suprema Corte ha precisato che le scritture contabili possono essere utilizzate come prova nella controversia che contrappone l'impresa commerciale e l'agente di commercio che, nel caso concreto, era un piccolo imprenditore *ex art. 2083 c.c.* e, quindi, come tale, non era obbligato a tenere le scritture contabili (art. 2214, comma 3, c.c.).

- l'accesso alle procedure di sovraindebitamento (v. ora l'art. 2, lett. c, d.lgs. 14/2019 e l'art. 71.3/2012) e, quindi, l'esclusione dalla liquidazione giudiziale⁷⁵;
- l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi (art. 2 d.l. 118/2021, convertito con modificazioni con l. 147/2021 e v. ora l'art. 12 ss. del d.lgs. 14/2019 come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
- l'adottabilità di modelli societari lucrativi e mutualistici (come le cooperative) per l'esercizio dell'impresa (art. 2249 c.c.), nonché di contratti di organizzazione d'impresa (dal consorzio ai contratti di rete);
- l'estensione delle norme in materia di rappresentanza commerciale⁷⁶;
- l'estensione delle tutele connesse all'utilizzo dei segni distintivi e, in particolare, la ditta e il marchio⁷⁷;
- l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile per l'azienda dell'impresa soggetta a registrazione: se per le attività connesse opera espressamente il divieto di concorrenza (art. 2556, comma 5, c.c.), la dottrina tende ad applicare l'intera disciplina dell'azienda commerciale anche all'azienda agricola a cominciare dalle regole sulla cessione della stessa (art. 2556 ss. c.c.)⁷⁸;
- l'applicazione della disciplina relativa ai privilegi a favore del coltivatore diretto «per i corrispettivi della vendita dei prodotti (...)» (art. 2751 bis, n. 4 c.c.), anche laddove i coltivatori diretti si siano costituiti in forma collettiva (società semplice)⁷⁹.

In sostanza: l'inclusione dell'impresa agricola – con quei caratteri della fattispecie che si sono messi in luce in precedenza – tra le attività tenute all'iscrizione nel registro delle imprese con il valore di pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c. porta logicamente ad estendere il campo di

⁷⁵ In argomento v. D. DAMIANO, *L'imprenditore agricolo tra codice civile e nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Notariato*, 2021, p. 628 ss.

⁷⁶ L'art. 2138 c.c. identifica la figura del dirigente come preposto all'esercizio dell'impresa agricola e del fattore di campagna, come ausiliario dell'imprenditore (con poteri rappresentativi attribuiti per iscritto o in base alle consuetudini). Per Cass., sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17702, «la figura del “fattore di campagna” designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda, nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa, nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali». Peraltro, soprattutto per le attività connesse, che sono attività commerciali ancorché assoggettate alla disciplina dell'impresa agricola, non si vedono particolari ostacoli ad applicare, ad esempio, la disciplina del commesso (art. 2210 ss. c.c.).

⁷⁷ Cfr. V. BUONOCORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, cit., p. 26 s.

⁷⁸ Cfr. ancora V. BUONOCORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, cit., p. 26 s.

⁷⁹ Cfr. Trib. Modena, 27 ottobre 2020, in *Giur. comm.*, 2022, II, p. 559 ss., con nota di A. MERLINI, *La società fra coltivatori diretti e il privilegio di cui all'art. 2751-bis*, n. 4 c.c.

applicazione di quelle norme che richiamano l'*impresa soggetta a registrazione*⁸⁰. Con l'attribuzione dell'efficacia dichiarativa all'iscrizione nel registro delle imprese, si opera, quindi, un'abrogazione tacita dell'art. 2136 c.c.⁸¹ che la Relazione al re (n. 864) additava come «una delle particolarità più rilevanti» che caratterizzava l'esercizio dell'attività agricola⁸². Del resto attorno alla pubblicità commerciale ruota l'intera disciplina dell'impresa commerciale e delle forme commerciali per l'esercizio dell'attività economica tipicamente votate ai rapporti con i terzi nel mercato che, evidentemente, ora connota anche l'impresa agricola⁸³.

4. Una conclusione intermedia: l'impresa agricola e la progressiva convergenza verso la disciplina dell'impresa nel mercato.

L'attuale quadro normativo si connota per impostazioni e finalità di tutela completamente differenti rispetto a quelle del tempo della codificazione. La matrice europea, che caratterizza, in buona parte, la vigente legislazione agraristica, imprime alla disciplina dell'attività primaria, da un lato, una rilevanza autonoma e, dall'altro, un carattere funzionalistico. La rilevanza autonoma è imposta dalla specificità che continua a giustificare il *paradosso* del particolare trattamento di favore riservato all'impresa agricola e a chi in essa vi opera⁸⁴. D'altro canto manca, a livello sia europeo che domestico una nozione di impresa agricola che abbia realmente valore generale. Il

80 Significativo il rilievo operato da C. ANGELICI, *Diritto commerciale*, I, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 37, che commentando il d.lgs. 228/2001, data la coincidenza tra gli effetti della pubblicità cui è soggetto l'imprenditore commerciale rispetto all'imprenditore agricolo, conclude nel senso che «ne risulta una sorta di ampliamento dell'elenco contenuto nell'art. 2195 cod. civ.: come se ad esso fosse stato aggiunto un ulteriore numero 6 comprendente l'imprenditore agricolo».

81 In argomento cfr., in luogo di molti, G.B. FERRI, *L'art. 2135 c.c. e la nuova definizione di imprenditore agricolo*, in AA.VV., *Studi in onore di Nicolò Lipari*, tomo I, Milano, 2008, p. 901 ss., in part. p. 911. *Contra v.* N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della "commercialità"*, Milano, 2012, p. 235 ss.

82 Non a caso chi, come N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della "commercialità"*, Milano, 2012, p. 229 ss., vuole riconoscere all'imprenditore agricolo uno spazio sostanzialmente analogo a quello che occupava prima della riforma del 2001 suggerendo di riflettere sul criterio della «sottrazione» per individuare la figura dell'impresa commerciale, dà un particolare valore interpretativo all'art. 2136 c.c.

83 Sull'evoluzione dell'istituto sul piano storico e comparatistico cfr. V. AFFERNI, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, II, Padova, 1978, p. 159 ss., e, con riferimento al sistema adottato dal codice civile del 1942, p. 194 ss. V., inoltre, C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2012, p. 3 ss., nonché M. LIBERTINI, *La pubblicità societaria nella realtà italiana ed europea. Il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2015, p. 475 ss. Con specifico riguardo al nuovo sistema di pubblicità commerciale dell'imprenditore agricolo introdotto nel 2001 v. U. BELVISO, *Il regime pubblicitario dell'imprenditore agricolo (la riforma d'inizio secolo)*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 3 ss., ma v. anche P. MASI, *L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura*, in AA.VV. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Roma, 2002, I, p. 213 ss., in part. p. 232, nonché M. COSSU, *L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, cit., p. 107 s., la quale, quanto al valore della pubblicità legale nel registro delle imprese per l'imprenditore agricolo, osserva che «non essendo venute meno le ragioni che suggeriscono di differenziare lo statuto dell'imprenditore (anche) in ragione delle dimensioni il nuovo regime viene a creare entro il sistema, certamente, una distorsione. È di dubbia costituzionalità, inoltre, un quadro normativo che differenzia "piccolo imprenditore agricolo" e "piccolo imprenditore commerciale" riguardo agli effetti dell'iscrizione (nella stessa sezione speciale!)».

84 Cfr. A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 11 ss., in part. p. 22 s., per il quale «gran parte dell'esperienza legislativa agraristica nei paesi occidentali (...) ha ruotato intorno ad un singolare paradosso. Infatti, è indubbio che la funzione sociale riconosciuta in generale all'istituzione mercato (...) ha convissuto in termini singolari con un interventismo pubblico in economia che, a proposito dei mercati agricoli ha direttamente inciso sui prezzi dei prodotti agricoli, ossia proprio sul dato qualificante e rappresentativo del sistema basato sulla libera iniziativa e sulla

legislatore europeo prescinde dalla contrapposizione tra le due tipologie di imprese poiché pone al centro la tutela del mercato nel cui contesto sistematico si devono spiegare altresì gli aiuti al settore primario⁸⁵. Ne è prova che nell'art. 38 TFUE ci si sofferma sulla nozione di prodotto agricolo e non di impresa agricola: una «nozione di impresa agricola è stata ritenuta non solo inutile, ma neppure necessaria»⁸⁶.

A livello domestico la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotta dal d.lgs. 99/2004 e sostitutiva di quella di *imprenditore agricolo a titolo principale* (art. 1, comma 5^{quater}, d.lgs. cit.), nonostante la formula che apre l'art. 1 («ai fini dell'applicazione della normativa statale»)⁸⁷, ha una portata ben circoscritta⁸⁸, assecondando la lettura funzionalistica delle tutele riconducibili alle fattispecie regolate.

In estrema sintesi: l'elemento centrale dell'impresa agricola del codice civile del 1942 era il fondo, così come il mercato lo era per l'imprenditore commerciale. Ne consegue che, innanzitutto, era da considerarsi agricola la sola attività diretta ad ottenere beni per il soddisfacimento di bisogni primari umani attraverso l'opera dell'uomo per lo sfruttamento della naturale capacità produttiva della terra, ricorrendo a *tradizionali* modalità di ottenimento dalla stessa di utilità animali o vegetali. In secondo luogo, le attività connesse si inscrivevano in tale paradigma favorendo, con tecniche *tradizionali* (a basso livello tecnologico e ridotta innovazione), la conservazione del prodotto o la sua più proficua commercialità⁸⁹. In conclusione, emerge in modo chiaro che l'impresa agricola, come intesa nel codice del 1942, si fondava sul criterio della *tradizione*, che è speculare a quello della *innovazione*, integrante l'impresa commerciale. Le due fattispecie di impresa (agricola e commerciale) si caratterizzavano dunque per essere normativamente costruite intorno a criteri speculari (la tradizione e l'innovazione) e per l'assenza

concorrenza». Sulle ragioni che continuano a giustificare la differente disciplina dell'impresa agricola rispetto a quella commerciale v. A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 504 ss., in part. p. 522 ss.

85 Lo sottolinea M. GALLETTI, *Le diverse tipologie di impresa*, in R. TOMMASINI-M. GALLETTI, *Statuto dell'impresa e azienda*, cit., p. 54. Sugli aiuti di Stato al settore agroalimentare v. A. GERMANÒ, *Gli imprenditori agroalimentari e gli aiuti di Stato*, in *Trattato di diritto agrario*, III, a cura di L. Costato e A. Germanò, E. Rook Basile, Torino, 2011, p. 249.

86 Così A. VECCHIONE, in A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, cit., p. 357, ove ulteriori riferimenti.

87 Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 99/2004 è imprenditore agricolo professionale il soggetto che, «in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro». Per ulteriori considerazioni v. il commento alla fonte normativa nella *Rivista di diritto agrario*, 2/2004.

88 Secondo la dottrina prevalente, il riferimento alla normativa statale andrebbe riferita solo alla concessione di agevolazioni e provvidenze economiche previste per l'agricoltura e, quindi, anch'essa sarebbe curvata rispetto all'applicazione di una specifica disciplina. Cfr. A. VECCHIONE, in A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, cit., p. 359 ss., nonché M. CIAN, *Note sui rapporti tra la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (Iap) e le categorie del diritto commerciale*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, p. 68 ss., per il quale con il d.lgs. 99/2004 si introducono nuove categorie normative. Vi sarebbe oggi infatti una tripartizione nella figura dell'imprenditore agricolo, ossia: «imprenditori agricoli, esercenti individualmente un'attività con i caratteri previsti dall'art. 2082, e quindi professionalmente, ma, al contempo non professionalmente, ex art. 1 d.lgs. 99; imprenditori agricoli (...) doppiamente professionali; infine, i.a.p. non imprenditori ad altri fini» (p. 81).

89 Si pensi, ad esempio, alla essiccazione dei cereali: un tempo si sfruttavano le apposite aree (l'àia) per esporre il prodotto all'irradiazione solare. Successivamente si sono introdotti processi di essiccazione meccanica che garantivano, tra l'altro, un adeguato ed omogeneo livello di umidità del prodotto in tempi assai più contenuti.

di un carattere comune che consentisse di ricondurre le stesse ad un unico genere⁹⁰, stante il valore essenzialmente ideologico della fattispecie dell'art. 2082 c.c.⁹¹

A partire dalle novelle di inizio millennio, la nozione di imprenditore agricolo (non solo nel diritto italiano)⁹², si modella in termini sempre più prossimi a quella di imprenditore commerciale⁹³, quasi a completare, su impulso della legge speciale, quel percorso teso al superamento di una distinzione che, se realmente si intende collocare l'attività agricola nell'area dell'impresa, non ha alcun valido fondamento sul piano giuridico⁹⁴. Le ragioni della reale (e non più solo formale) dimensione imprenditoriale dell'agricoltura sono legate al perseguimento di finalità diverse ed eterogenee che hanno una forte matrice in valori tutelati nelle fonti europee⁹⁵: dalla prevenzione dell'abbandono dei territori (non solo montani), alla conservazione del tessuto sociale e delle risorse naturali⁹⁶, fino alla tutela del consumatore. Si è così contribuito a realizzare una «rilevanza pubblicistica dell'attività agricola»⁹⁷ con lo sfruttamento *sostenibile* dei fondi, la cura del territorio, offrendo un argine importante alle conseguenze sociali ed economiche provocate (anche) dai dissesti idrogeologici⁹⁸. Ma non solo.

In tale quadro emerge una duplice rilevanza della collocazione dell'attività agricola nella dimensione dell'impresa, ossia, innanzitutto, le tutele collegate al prodotto e all'ambiente e, in

90 Su un piano diverso si colloca la tesi di P. FERRO-LUZZI, *L'impresa*, cit., p. 33 s., che sottolinea «le oggettive diversità del ciclo produttivo che consentono (...) di differenziare l'impresa (soggetta a registrazione) dall'impresa agricola». V, inoltre, più recentemente, M. GALLETTI, *L'imprenditore*, in R. TOMMASINI-M. GALLETTI, *Statuto dell'impresa e azienda*, cit., p. 47 ss.

91 Per una dimostrazione di tale ultimo assunto e i relativi richiami bibliografici sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *Impresa pubblica e società a partecipazione pubblica*, Napoli, 2017, p. 92 ss.

92 Cfr. V. BUONOCORE, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, cit., p. 5 ss. Per l'omologa definizione che compare nel diritto francese v. l'art. L.311-1 code rural (modificato dalla Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59), in cui si sono recepite anche le indicazioni europee relative alla produzione di energia (c.d. agroenergie). Cfr. A. GERMANÒ, *La legge francese del 27 luglio 2010 sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca*, in *Dir. giur. agr. al. e amb.*, 2011, p. 92 ss.

93 Cfr. A. CETRA, in AA.VV., *Diritto commerciale, I*, a cura di M. Cian, cit., p. 13. Per L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale, I - Premesse storiche e disciplina dell'impresa*, ed. a cura di M. Castellano e F. Vessia, Torino, 2015, p. 154, «continuare a parlare di statuto commerciale rimane corretto se lo si intende come omaggio storico all'impianto della disciplina codicistica del 1942 (...)». *Contra*, per tutti, v. N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della "commercialità"*, cit., p. 139 ss.

94 Cfr. A. NIGRO, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, cit., p. 772 ss. e A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del "rischio di impresa"*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 299 ss., ora anche in AA.VV., *Studi in onore di Nicolò Lipari*, tomo I, Milano, 2008, p. 1233 ss., in part. p. 1267 ss.

95 È rilevante, a tal proposito, tener conto che si è ormai consolidata a livello di politica europea una prospettiva di intervento a favore delle zone rurali che va oltre il tema dell'impresa agricola. Cfr. la già citata Comunicazione della Commissione, *Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040*, del 30 giugno 2021, COM(2021) 345 final (e il relativo allegato), ove si delinea una «visione per le zone rurali» che si basa sulla individuazione di «quattro ambiti di intervento complementari, che incarnano una visione a lungo termine a partire da, mediante e per zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (corsivo nell'originale) e la predisposizione di un «patto rurale e un piano d'azione rurale dell'UE con progetti faro tangibili e nuovi strumenti [che] contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della visione».

96 Cfr. F. ADORNATO, voce *Agricoltura e zootecnia*, in *Enc. giur.*, Agg., XVI, Roma, 2008, p. 1 ss., in part. p. 5.

97 Così, testualmente, S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2/2021, p. 463 ss., in part. p. 468.

98 Lo sottolinea recentemente M. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa* (nota a Cass. 13 luglio 2017, n. 17343), in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss., in part. p. 7, per corroborare la tesi che l'impresa agricola merita di non essere soggetta alle procedure fallimentari e, soprattutto, abbisogna di una procedura concorsuale che tenga conto della specificità dell'impresa agricola. Sul ruolo dell'agricoltore nelle problematiche ambientali v. anche le osservazioni di L. COSTATO, *Per una storia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, p. 75 ss., in part. p. 83 s.

secondo luogo, la definizione degli assetti organizzativi. Nella prima prospettiva, l'impresa agricola incontra il tema della sicurezza alimentare, in senso qualitativo⁹⁹, che si spiega nel più ampio orizzonte di tutela della salute che, come l'ambiente, ha un presidio di carattere generale nel principio di precauzione (art. 191 TFUE). In tale contesto, viene in considerazione il tema della responsabilità da prodotto che, con la dir. 99/34/CE (di modifica dell'art. 2 dir. 85/375/CEE), è stata estesa al produttore agricolo¹⁰⁰. Quest'ultimo tassello è un'ulteriore conferma del fatto che l'impresa agricola è da considerarsi impresa di mercato che, quindi, scambia direttamente (anche) con il consumatore¹⁰¹ e si apre alla sfida tecnologica per l'accrescimento della propria capacità competitiva, con gli inevitabili rischi che tale atteggiamento rappresenta per l'ambiente e per i beni giuridici che ad esso si ricollegano¹⁰².

4.1. Segue: in particolare l'adeguatezza organizzativa dell'impresa agricola.

La superiore conclusione è, a sua volta, la premessa su cui sviluppare i molteplici profili che compongono il secondo versante *supra* anticipato, ossia l'adeguatezza organizzativa. Un primo elemento di rilievo è dato proprio dalla gestione del rischio da prodotto: l'estensione dell'area della responsabilità impone che il produttore disponga di adeguati strumenti organizzativi per offrire la prova liberatoria. In tal modo si delinea uno stretto collegamento tra la dimensione contrattuale dell'attività e l'organizzazione dell'impresa che, pur collocati su piani speculari con riguardo al tema della sindacabilità delle scelte gestorie, si legano in termini di reciproca

99 Cfr. G. PISCIOTTA, *Sicurezza alimentare, libera circolazione delle merci e regole di responsabilità*, in *Giureta*, 2018, p. 25 ss.

100 Cfr. G. PISCIOTTA, *Sicurezza alimentare, libera circolazione delle merci e regole di responsabilità*, in *Giureta*, 2018, p. 25 ss., in part. p. 38 ss., per la quale la disciplina europea porta a includere «i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità del produttore, così allineando l'intervento nel campo della produzione agroalimentare al generale trend della disciplina europea della responsabilità». Muovendo dal principio di precauzione, sviluppa la sua proposta interpretativa S. MASINI, *Profili di responsabilità dell'imprenditore agricolo: dall'economia corporativa a quella circolare*, in *Dir., agroalim.*, 2020, p. 345 ss., in part. p. 351 ss., il quale, considerato che il tema della responsabilità va inserito in un «modello di sviluppo, che si sta proponendo, a livello europeo, con il passaggio da una dimensione mercantile ad un'altra di carattere politico-sociale» suggerisce di modificare la nozione di responsabilità (da prodotto). Quest'ultima non è tanto la «risposta ad una lesione dell'altrui interesse tutelato», quanto piuttosto una «modalità di controllo ecologico del ciclo di produzione, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnologici (...)». Ne consegue un accrescimento delle situazioni rilevanti che costituiscono, nel loro complesso, «espressione di un modello *in senso circolare*» (corsivo nell'originale). In argomento v. ora *amplius* S. MASINI, *“Transizione ecologica” dell'agricoltura*, in *Dir. agroalim.*, 2022, p. 45 ss.

101 Con riguardo alla relazione tra il settore primario e il consumatore attraverso la mediazione attiva del mercato, sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *Il contratto di rete come forma di organizzazione dell'impresa agricola per tutelare i “nuovi” interessi*, in AA.VV., *Agricoltura e “nuovi” interessi. Alla ricerca di uno statuto pubblicistico per l'attività, l'impresa e l'agrarietà dei suoli*, a cura di M. Nicolini e W. Wallnöfer, Napoli, 2019, p. 107 ss. Questa prospettiva tende ad essere implementata dall'esigenza sempre più pressante di offrire una corretta informazione al consumatore. Cfr. B. LA PORTA, *Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole*, in *Dir. agroalim.*, 2022, p. 7 ss.

102 Infatti G. PISCIOTTA, *Sicurezza alimentare, libera circolazione delle merci e regole di responsabilità*, in *Giureta*, 2018, p. 25 ss., in part. p. 44, osserva che «le nuove tecnologie non comportano soltanto atti di violenza e sfruttamento nei confronti della natura e dell'ambiente», ma si devono «delineare i limiti entro cui il progresso scientifico, nel suo rapido e incontenibile incedere, non li compia causando un danno irreparabile per l'intera umanità, generazioni future incluse». Pertanto dall'affermarsi «della scienza “incerta” nasce la necessità di apprestare misure volte a proteggere i c.d. diritti fondamentali di nuova generazione, determinati dall'avvento delle nuove tecnologie (diritti biologici, biodiritto, segnatamente con riferimento ai diritti della personalità) e connessi alla salvaguardia del pianeta».

dipendenza rispetto alla disciplina della responsabilità in parola. Se è vero infatti che non è controverso che le scelte discrezionali di impresa (in cui una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito riconducono anche gli assetti di impresa)¹⁰³ siano insindacabili, è altrettanto vero che quando l'attività si sviluppa sul piano contrattuale coinvolgendo interessi che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela, l'esenzione da responsabilità per l'impresa richiede la prova del corretto adempimento ai doveri di adeguata organizzazione che costituiscono i prodromi per la prova liberatoria¹⁰⁴.

Altro profilo di rilievo degli assetti di impresa agricola è quello che si può ricavare, ancora in termini normativi, dalla disciplina della crisi¹⁰⁵. L'unico elemento che ancora giustifica, sul piano giuscommercialistico domestico, la contrapposizione tra le due figure di impresa (agricola e commerciale) resta quello dell'assoggettamento al fallimento (oggi, si dovrebbe dire, alla liquidazione giudiziale: cfr. d.lgs. 14/2019), che riguarda il solo imprenditore commerciale (non "minore" ex art. 2, lett. d, d.lgs. 14/2019). L'imprenditore agricolo, ancorché superi i requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, potrà accedere, come anticipato, alle procedure di sovraindebitamento (v. ora l'art. 2, lett. c, d.lgs. 14/2019 e l. 3/2012)¹⁰⁶, ma oggi anche alla composizione negoziata per la soluzione della crisi (art. 2 d.l. 118/2021, conv. con modificazioni con l. 147/2021 e oggi l'art. 12 d.lgs. 14/2019 come novellato, da ultimo, dal d.lgs. 83/2022)¹⁰⁷. Ne consegue che l'impresa agricola sarà sempre sottratta alla disciplina della liquidazione giudiziale. Trova conferma, dunque, la rilevanza normativa della contrapposizione tra la fattispecie dell'impresa agricola e l'attività agricola. In sostanza non sarà rilevante l'attività esercitata (agricola o commerciale), ma la disciplina della stessa. Così, se anche l'impresa agricola

103 Il tema della sindacabilità dell'adempimento ai doveri di istituire adeguati assetti organizzativi è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. Cfr., nella vasta produzione scientifica, anche per altri riferimenti, V. CALANDRA BUONAURA, *Corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi nella Società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 439 ss., ID., *Amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Sez. IV – Tomo 4.VI*, Giappichelli, Torino, 2019, in part. p. 286 ss.; P. MONTALENTI, *Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevanza della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 829 ss.; C. AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 643 ss.; A. MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *Rivista ODC*, 1/2020, p. 23 ss.; E. BARCELLONA, *Business judgment rule e interesse sociale nella "crisi". L'adeguatezza degli assetti organizzativi alla luce della riforma del diritto concorsuale*, Milano, 2020, p. 51 ss.; G. MERUZZI, *Il riparto di responsabilità per inadeguatezza organizzativa*, in AA.VV., *Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali. Profili sostanziali e processuali*, a cura di M. De Poli e G. Romagnoli, Pisa, 2020, p. 13 ss., in part. p. 17 ss. In giurisprudenza v. Trib. Roma, sez. spec. impr., 8 aprile 2020, in *Società*, 2020, p. 1339 ss., con nota (adesiva) di A. BARTALENA, *Assetti organizzativi e business judgement rule e in Banca borsa tit. cred.*, 2021, II, p. 278 ss., con nota di L. BENEDETTI, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali. In particolare, il principio della business judgement rule applicato alle scelte organizzative degli amministratori*, e Trib. Roma, sez. spec. impr., 15 settembre 2020, n. 3711, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Per ulteriori riferimenti e considerazioni critiche sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *I principi di corretta amministrazione. Struttura, funzioni e rimedi*, Torino, 2021, p. 156 ss.

104 Cfr. S. MASINI, *Profili di responsabilità dell'imprenditore agricolo: dall'economia corporativa a quella circolare*, in *Dir., agroalim.*, 2020, p. 345 ss., in part. p. 351 ss., in part. p. 353.

105 Peraltro, nel d.lgs. 14/2019, a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, del d.lgs. 83/2022, all'art. 3, comma 3, «al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa» vengono definiti dei criteri di adeguatezza: «a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2».

svolge un'attività commerciale connessa, tale attività sarà soggetta alla disciplina dell'impresa agricola, purché siano rispettati i requisiti (soggettivi e oggettivi) di connessione.

Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo che attiene ai doveri di corretta organizzazione. L'art. 3, d.lgs. 14/2019 Codice della crisi impone, al primo comma, all'imprenditore individuale di adottare «misure idonee a rilevare tempestivamente la situazione di crisi» e, al secondo comma, all'imprenditore collettivo di adottare un «assetto organizzativo adeguato alla tempestiva rilevazione della crisi». L'art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 375 d.lgs. 14/2019 prevede, per tutte le imprese in forma collettiva, «di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa» *anche* in funzione della crisi. Ne consegue che con integrale entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ma probabilmente anche a prescindere da essa)¹⁰⁸:

- essendo la crisi definita come «lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate» (art. 2, lett. a)¹⁰⁹, le imprese agricole dovranno adottare (almeno) le misure idonee a (se non veri e propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili per) rilevare tempestivamente tale squilibrio;

- nel caso in cui l'impresa agricola abbia adottato il modello organizzativo delle società di capitali, laddove vi sia un organo di controllo o un revisore, sugli stessi graveranno gli obblighi previsti all'art. 25-*octies* d.lgs. 14/2019 (nell'edizione aggiornata, da ultimo dal d.lgs. 83/2022), per cui gli assetti organizzativi dovranno per lo meno consentire che l'organo di controllo (quando lo stesso è stato nominato) possa essere nelle condizioni di potervi adempiere¹¹⁰.

In conclusione, a prescindere dalle questioni di "effettività"¹¹¹ permane il diverso regime della crisi che sembrava destinato a cadere stante, da un lato, e «in attesa di una revisione complessiva

106 Che questa sia, come lo erano già gli accordi di ristrutturazione estesi all'imprenditore agricolo, soluzioni non ottimali per l'esercizio dell'impresa, specie se di medio-grandi dimensioni, è già stato messo in evidenza dalla dottrina che sottolinea come ai vantaggi per l'imprenditore (che non subisce azioni individuali e può assicurarsi l'esdebitazione) non corrispondono altrettanto profittevoli riscontri per i creditori. Cfr. M. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa* (nota a Cass. 13 luglio 2017, n. 17343), in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss., in part. p. 9 ss.

107 Con l'approvazione del decreto legislativo correttivo c.d. *insolvency* 83/2022 è stata soppressa una parte del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (anche CCII) che aveva fatto molto discutere in dottrina: le procedure di allerta. Queste ultime erano rilevanti anche per le imprese agricole, poiché l'art. 12, comma 7, d.lgs. 14/2019 prevedeva che gli «strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi». Cfr. M. SPIOTTA, *Scritture e assetti contabili. Un'asimmetria normativa tra codice civile e codice della crisi*, in *Riv. dir. comm.*, 2020, I, p. 197 ss. V., inoltre, S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2/2021, p. 463 ss.

108 Dopo una prima proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi (art. 5 d.l. n. 23/2020, c.d. decreto liquidità), è stata costituita, con d.m. Giustizia del 22 aprile 2021, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, una commissione «per elaborare proposte di interventi» sul Codice della crisi (art. 1 d.m. cit.). Peraltro, le norme in questione, ancor prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi, potevano considerarsi patrimonio normativo del diritto dell'impresa. L'art. 1 d.l. 118/2021 ha rinviato l'entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022, salvo il titolo II della Parte prima (dedicato alle procedure di allerta) che veniva posticipata al 31 dicembre 2023. Con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 si è disposto che il CCII entra in vigore il 15 luglio 2022, ma in una edizione diversa da quella originaria che non contempla più, come detto, le misure di allerta.

109 Sulla nozione di crisi v. D. GALLETTI, *Le politiche di gestione del rischio. Modelli giuridici per l'assunzione delle decisioni d'impresa*, cit., p. 66 ss.

110 V. già M. CENTONZE, *Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 866 ss.

111 Rileva la presenza di una serie di ostacoli che in concreto vanificano le tutele concorsuali per l'impresa agricola S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2/2021, p. 463 ss., in part. p. 471 ss.

della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi (...)), l'ammissibilità degli accordi di ristrutturazione per l'impresa agricola (art. 23, comma 43, d.l. 98/2011), ma anche, dall'altro, una concezione della crisi di impresa (anche agricola) completamente rinnovata¹¹². In occasione dell'adozione del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), si è preferito, invece, rimarcare il differente trattamento dell'impresa agricola rispetto all'impresa commerciale¹¹³, nonostante le critiche e le esortazioni di segno contrario lanciate dalla dottrina¹¹⁴. Peraltro, la disciplina della crisi ha introdotto ulteriori elementi di diritto dell'impresa che prescindono dalla crisi e segnano una tappa importante nel processo di progressiva elisione dei tratti distintivi tra le due fattispecie di impresa che non tiene in adeguato conto, tuttavia della mancanza, per l'impresa agricola, della definizione dei diversi obblighi che continuano a gravare sulla sola impresa commerciale¹¹⁵.

Pertanto, se uno statuto differenziato poteva forse un tempo poggiare su ragioni di politica del diritto orientata a favorire l'industrializzazione dell'impresa agricola¹¹⁶, oggi, che l'agrarietà (come la commercialità) tende a porsi come categoria storica più che dogmatica, tale politica appare superata¹¹⁷.

5. – Strumenti per l'esercizio collettivo dell'impresa agricola: le società agricole.

La disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'impresa agricola accompagnano e assecondano lo sviluppo dell'originaria figura dell'imprenditore agricolo. Le c.d. società agricole avevano trovato un proprio spazio nel codice civile nel quale, sin dal 1942, era stato inserito un modello societario (la società semplice), esonerato dall'applicazione della disciplina delle società

112 V. la Comunicazione della Commissione europea del 9 gennaio 2013 nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, § 3.5, p. 18, la Raccomandazione della Commissione, 12 marzo 2014, Un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza (2014/135/UE), nonché il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza. Recentemente v. la dir. 2019/1023/UE del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 – direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza.

113 Proponeva regole *ad hoc* per l'impresa agricola in crisi, ad esempio, M. MAURO, *Imprenditore agricolo e crisi di impresa* (nota a Cass. 13 luglio 2017, n. 17343), in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss., in part. p. 8 ss.

114 Cfr., ad esempio, S. FORTUNATO, *La nuova nozione di impresa agricola*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Schlesinger*, tomo IV, Milano, 2004, p. 2501 ss., in part. p. 2515 s. e G.D. MOSCO, S. LOPREIATO, *Prime considerazioni a margine del progetto di riforma "Rordorf" delle crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Luiss Law Review*, p. 64 ss., in part. p. 72 s.; S. CARMIGNANI, *Imprenditore agricolo e prospettive di riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. agroal.*, 2018, p. 531 ss.

115 Cfr. S. MASINI, *Prospettive nell'evoluzione dei rapporti tra banche e agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 581 ss., in part. p. 594, il quale sottolinea che «se un sistema di allerta non poteva giustificarsi quando il modo di produzione agricola si presentava come *appoggiato* alla realtà oggettiva del fondo (...) occorre ora allestire un quadro funzionale alla rappresentazione dei rischi (...)» (corsivo nell'originale).

116 Cfr. A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del "rischio di impresa"*, cit., p. 299 ss. Peraltro la stessa giustificazione della eccezione al fallimento ha origini storiche e ideologiche incerte. Cfr. N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della "commercialità"*, cit., p. 17 ss., nonché, per alcune riflessioni sull'evoluzione delle procedure concorsuali, G.B. PORTALE, *Dalla pietra del vituperio alle nuove concezioni del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, I, p. 389 ss.

117 Così RO. ALESSI, *L'impresa agricola dopo la Novella dell'art. 2135 c.c.*, in AA.VV., *L'impresa agricola*, a cura di Ro. Alessi, Torino, 2011, p. 60, ma v. anche S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2/2021, p. 463 ss., in part. p. 469, per la quale l'art. 2082 c.c. rappresenta una identità che oggi è anche di effetti economici, «ovvero una identità di impatto sul contesto sociale e dei mercati che sembrerebbe mal giustificare una persistente sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento e dalle procedure concorsuali».

commerciali¹¹⁸. Inoltre, non si fissavano preclusioni all'utilizzo di società commerciali per l'esercizio di attività non commerciali (art. 2249 c.c.)¹¹⁹. La qualificazione in termini agricoli della società è riconducibile infatti non tanto al modello societario, quanto all'attività indicata nell'oggetto sociale¹²⁰. Tuttavia la spinta delle attività commerciali connesse verso l'adozione di modelli per l'esercizio in comune di un'attività di impresa (per il mercato) ha aperto il dibattito, soprattutto in passato, sull'ammissibilità del modello societario per lo svolgimento della sola attività commerciale connessa¹²¹. Si tratta, evidentemente, di una deroga sostanziale al criterio della connessione soggettiva (v. § 3) a cui, anche in questo caso, ha offerto un contributo normativo importante il legislatore del 2001. L'art. 1, comma 2, d.lgs. 228/2001 prevede infatti che si «considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (...), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». Questa disposizione va sottolineata perché, in linea con l'approccio del legislatore del 2001 e con l'apertura alla multifunzionalità dell'azienda agricola, afferma che l'equiparazione tra l'imprenditore agricolo e le cooperative riguarda «non solo la cooperativa che trasforma e vende i prodotti dei soci (cantina sociale, caseificio sociale, ecc.), ma anche quella che ai soci fornisce beni e servizi; e perfino il requisito della prevalenza è utilizzato per ampliare l'ambito dell'"agrarietà", consentendo alla cooperativa di alienare o trasformare prodotti non provenienti dai soci e di fornire beni o servizi anche a non soci: un risultato che sembra rendere molto labili i connotati della connessione»¹²². Ne consegue che la norma edifica (o meglio rafforza)¹²³ un ponte

A tale conclusione non osta il rilievo per il quale la Corte cost. n. 104/2012 ha ritenuto inammissibile la questione relativa alla disparità di trattamento ai fini fallimentari tra impresa agricola e commerciale. In quell'occasione si è affermato infatti che la «insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato per quanto ora di interesse a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rendendo, quanto meno, non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio *a quo* della presente questione di legittimità costituzionale (...)». In argomento v. le osservazioni di M. MOZZARELLI, *Impresa (agricola) e fallimento*, in AA.VV., *Cinquanta sfumature di impresa*, a cura di G. Olivieri e G. Presti, AGE 1/2014, p. 85 ss.

118 Cfr. ora S. PATRIARCA, I CAPELLI, *Società semplice*, in *Commentario del Codice Civile e dei codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Zanichelli, Bologna, 2021.

119 Cfr. S. CARMIGNANI, *Le società agricole*, in AA.VV., *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, I, Milano, 2011, p. 231 ss.

120 Sul tema dell'importanza dell'attività in concreto svolta rispetto a quanto dichiarato dall'oggetto sociale v. in dottrina S. CARMIGNANI, *Fallimento e oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell'effettività*, nota a Cass., sez. I, 26 settembre 2018, n. 23157, in *Dir. agroal.*, 2019, p. 79 ss. A tal proposito la giurisprudenza sembra oggi propendere, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'insolvenza, per la rilevanza dell'attività in concreto svolta dalla società, a prescindere dall'oggetto sociale dalla stessa previsto. Cfr. Cass., sez. I, 8 novembre 2019, n. 28984, Cass., sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5342, www.ilcaso.it; Cass., sez. I, 13 luglio 2017, n. 17343, in *Dir. e giur. agr. alim. e dell'amb.*, 4/2018, p. 1 ss. Per una rassegna della giurisprudenza v. M. AMBROSIO, *Sulla "fallibilità" dell'impresa agricola*, in *Dir. agroal.*, 2020, p. 213 ss. Peraltro, la rilevanza dell'oggetto, oltre che la scelta del tipo societario (commerciale o non commerciale, ossia la società semplice) si coglie anche su altri piani, quali, ad esempio, quello del trattamento fiscale della gestione dei patrimoni immobiliari. Cfr. G. FERRARA, *Le società agricole aventi forma commerciale e la disciplina delle società di comodo ed in perdita sistematica*, in www.osservatorioagromafie.it, 2015.

121 Cfr. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135*, cit., p. 691 s. e p. 844 ss. In giurisprudenza con riferimento alle cooperative che operavano con i beni conferiti dai soci v. già Cass., sez. lav., 8 gennaio 1976, n. 33, in Banca dati Dejure.

122 Così, testualmente, M. GOLDONI, *Commento all'art. 1 d.lgs. 228/2001*, cit., p. 225, il quale sottolinea che si tratta di disposizioni che codificano consolidati approdi giurisprudenziali.

123 Già G. GALIZZI, *Recenti trasformazioni del sistema agroalimentare a livello mondiale*, in AA.VV., *L'economia internazionale negli anni '80*, a cura di G. Galizzi, G. Tappero-Merlo, Milano, 1985, p. 51 ss., in part. p. 73, osservava che «agricoltura, industria e distribuzione alimentare non possono essere ulteriormente

significativo tra l'attività agricola e l'attività agroindustriale: in sostanza l'attività agroindustriale svolta dalle cooperative di imprenditori agricoli è, in termini normativi, attività agricola.

La conclusione è ulteriormente rafforzata alla luce del già ricordato art. 8 d.lgs. 227/2001 (disposizione abrogata dall'art. 18 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che tuttavia ne riproduce il testo nell'art. 10, comma 6) con il quale si è precisato che laddove le cooperative e i consorzi forniscano, «(...) in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli».

Peraltro, se già la legge 96/2006, art. 2, consentiva l'esercizio dell'agriturismo come attività connessa «anche nella forma di società di capitali o di persone», l'art. 1, comma 1094, l. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha dato un decisivo contributo al superamento dei dubbi in merito alla possibilità di esercitare attività connesse, considerando «imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

Una disciplina delle società agricole è altresì contenuta nel d.lgs. 99/2004, che regola la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP). Se l'attività è svolta in forma societaria, la società è da considerarsi IAP se «nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale» (art. 1, comma 1, d.lgs. 99/2004). Tali società dovranno altresì riportare l'indicazione di società agricola nella ragione o denominazione sociale e avere oggetto sociale esclusivo relativo alle attività previste dall'art. 2135 c.c. (art. 2 d.lgs. 99/2004). Rispetto all'uso del modello societario se, nella sostanza, non vi sono preclusioni rispetto all'esercizio di attività agricole e/o connesse, occorre precisare che non è sempre vero il ragionamento speculare. Infatti, essendo la società semplice un modello societario non commerciale, potrebbero porsi dei dubbi sul suo impiego come società holding pura di un gruppo di società aventi ad oggetto l'esercizio delle attività agricole principali o connesse¹²⁴.

considerate come segmenti di attività economica separati e contrapposti e uniti dalle semplici relazioni tra venditore ed acquirente (...). Anzi questi tre settori appaiono così intersecati e tanto strettamente legati che devono ormai essere considerati congiuntamente se si vuole avere di ognuno una visione esatta e completa. In verità, produzione agricola, industria alimentare e distribuzione sono parti di un tutto continuo». Queste tre componenti «formano ormai un sistema altamente complesso: il sistema agricolo-alimentare».

124 Cfr. in argomento G.B. PORTALE, A. CETRA, *Società semplice controllante di società di capitali e attività di direzione e coordinamento*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1085 ss., i quali, dopo essersi soffermati sulla distinzione tra assunzione di partecipazioni ed esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ammettono che la società semplice possa occuparsi della prima (ossia esercitare le prerogative di socio), ma non possa avere ad oggetto in termini neppure parziali la seconda. Ne consegue che dalla partecipazione di controllo non potrà presumersi *ex art. 2497sexies c.c.* (come per la persona fisica) l'inerenza della direzione e coordinamento (ID., op. cit., p. 1092). Ciò non esclude tuttavia che la società semplice che detiene il controllo di altre società eserciti effettivamente un'attività di direzione e coordinamento: tale ricorrenza andrà dimostrata in concreto accertando che «la società non si limiti ad attivare i diritti sociali della partecipazione di controllo (...), ma svolga realmente l'attività di direzione e coordinamento» (ID., op. cit., p. 2093 ss.). In tal caso, ad avviso degli aa., si dovrebbe avere una «riqualificazione del sodalizio in società in nome collettivo». Non è questa la sede per sviluppare

La sintetica rassegna normativa offre un'ulteriore conferma di come la connotazione imprenditoriale dell'attività agricola riceva una decisa affermazione grazie alla stura della naturale vocazione al mercato delle attività connesse (*i.e.* attività intrinsecamente commerciali) che favoriscono, da un lato, l'abbandono dei modelli associativi agrari (dalla mezzadria alla colonia) e, dall'altro, l'accoglimento dei modelli societari che agevolano l'organizzazione dell'attività nel e per il mercato.

6. – Segue: il contratto di rete per il coordinamento delle attività principali e connesse.

L'ormai definitiva e piena collocazione sistematica dell'*attività agricola nell'impresa agricola* di mercato trova un'ulteriore conferma nella speciale disciplina del contratto di rete. Il contratto di rete è oggi regolato da plurime fonti normative che si occupano dei profili civilistici, ma anche tributari, lavoristici, di promozione delle imprese, nonché di aiuto, sotto diversi profili, delle stesse. Infatti, ad una disciplina di carattere generale del contratto di rete, ossia una disciplina generalmente applicabile a prescindere dall'attività (anche non di impresa) esercitata in rete e dal tipo di apporto effettuato dai soggetti aderenti (purché imprenditori), si affianca una disciplina speciale che si applica quando, per quanto qui interessa, le contraenti siano imprese agricole. In estrema sintesi le imprese concludono il contratto di rete per:

- *accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività nel mercato* (art. 3, comma 4^{ter}, d.l. 5/2009), nonché (o in alternativa al precedente)

- *favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti* (così i nuovi commi 4^{sexies} ss. dell'articolo 3 d.l. 5/2009, introdotti dall'art. 43^{bis} l. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020, c.d. decreto rilancio).

Le imprese aderenti, *sulla base di un programma comune di rete*, si obbligano: *i) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero ii) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora iii) a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa*. Diventa centrale, per la conclusione del contratto, la definizione del modo con il quale le imprese intendono interagire, ossia il programma di rete, sulla cui base e per realizzare il quale le imprese si aggregano. Nel programma di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4^{ter} lett. *b* e *c*, d.l. 5/2009, devono essere fissati infatti gli obiettivi strategici verificabili nonché, da un lato, le azioni per realizzarli e, dall'altro, gli indici di misurazione dell'avanzamento verso gli stessi (intermedi e finali).

Infine, il contratto di rete può prevedere un rappresentante comune delle imprese aderenti, un fondo comune e può, ma non necessariamente deve, avere una propria soggettività giuridica¹²⁵.

Nel quadro generale ora descritto, il legislatore ha dettato disposizioni specifiche per il caso in cui le parti siano imprese agricole¹²⁶. Disposizioni eterogenee, frammentarie e ispirate a *rationes*

un'articolata critica sul punto, ma probabilmente andrebbe riesaminata la questione alla luce di una diversa riconsiderazione del fenomeno del gruppo (cfr. F. GALGANO, *Qual è, dunque, l'oggetto della società holding?*, in *Contr. e impr.*, 1990, p. 401 ss.) e delle conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale da parte della società semplice ai fini dell'applicazione della disciplina (cfr. F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 18 s., con riguardo alle associazioni che, svolgendo attività commerciale, venivano assoggettate al fallimento previa riqualificazione delle stesse in termini di società in nome collettivo).

125 Ulteriori riferimenti in AA.VV., *Contratti di rete e le nuove frontiere del contratto: modelli giuridici e strutture economiche a confronto*, a cura di L. Bullo, Padova, 2017.

126 Da ultimi v. N. LUCIFERO, *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Dir. agroal.*, 2021, p. 355 ss., G.G. D'ANGELO, *Le reti di imprese in agricoltura: originalità*

differenti, che non agevolano la delineazione di una figura unitaria e, quindi, la distinzione e la possibile interazione con altre forme di aggregazione tra imprese agricole (dai consorzi alle organizzazioni di produttori – OP)¹²⁷. Più che di un contratto di rete agricolo si dovrebbe parlare infatti di disposizioni speciali applicabili al contratto di rete in presenza di condizioni che si richiamano all'attività agricola o all'imprenditore agricolo. Non vi è, in altri termini, un contratto di rete agricolo da contrapporre ad un contratto di rete commerciale.

6.1. Profili della disciplina del contratto di rete in agricoltura.

Occorre piuttosto analizzare le singole disposizioni che regolano *a)* la conclusione, la pubblicità, *b)* l'esercizio di attività connesse, *c)* il rapporto di lavoro, *d)* il fondo, *e)* le imprese agricole femminili che si aggregano in rete, *f)* la concorrenza e *g)* l'innovazione per cogliere i profili di specialità o singolarità rispetto alla disciplina generale¹²⁸, tenendo conto che si profilano all'orizzonte ulteriori prospettive (e difficoltà) applicative con l'introduzione della rete di imprese femminile.

A) Con riguardo alla conclusione e alla pubblicità del contratto di rete, occorre premettere che lo stesso è un contratto formale soggetto a obblighi pubblicitari applicabili a prescindere dall'attività e dal modello organizzativo delle imprese aderenti. Tali disposizioni *possono* essere tuttavia derogate se il contratto di rete è concluso nel «settore agricolo». Le disposizioni di carattere generale, ossia applicabili a tutti i contratti di rete, sono previste dall'art. 3, commi *4ter* e *4quater*, d.l. 5/2009 per effetto del quale, per la costituzione e per la modifica del contratto di rete, occorre distinguere se il contratto ha o meno soggettività giuridica. Nel primo caso il contratto di rete-soggetto deve prevedere: il fondo comune, la sede, la denominazione, l'organo comune e la soggettività che si acquista mediante l'iscrizione del contratto di rete (redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente *ex art. 25 CAD*) nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo in cui la rete ha la sede. Nel secondo caso (ossia se il contratto di rete difetta di soggettività giuridica) la conclusione può essere operata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto (modello standard) firmato digitalmente *ex art. 24 CAD* (firma digitale) o *art. 25 CAD* (firma elettronica autenticata). Inoltre è sempre necessaria l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese di ciascuna impresa aderente.

L'art. 36, comma 5, d.l. n. 179/2012, come modificato con l. n. 221/2012, contempla una disposizione ulteriore per il contratto di rete nel *settore agricolo*, prevedendo che ai «fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (...), il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

civilistica e profili fiscali, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 346 ss., che qualifica il contratto di rete come una «forma moderna di contratto di compartecipazione agraria» (p. 348 e p. 357 ss.).

127 Cfr. A. CAPRARA, *Il contratto di rete come forma di organizzazione dell'impresa agricola per tutelare i "nuovi" interessi*, cit., in part. p. 124 ss. Sulla figura di tutela dei consorzi agrari v. A. JANNARELLI, *I "consorzi agrari" tra diritto regolativo e diritto promozionale*, in *Riv. dir. ag.*, 2009, I, p. 449 ss.; sulle organizzazioni di produttori v. E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, cit., p. 349 s.

128 A conferma del disordine normativo, la l. 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale* e, in specie l'art. 17, rubricato *Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare*, circoscrive l'obbligo di redazione e deposito del bilancio alle sole reti dotate di soggettività. Tale disposizione, tuttavia, sembra incidere sulla disciplina generale del contratto di rete, non essendo prevista, nel testo della disposizione, alcuna specificazione che alluda alle sole imprese agricole o al settore agricolo. Inoltre, la tecnica normativa utilizzata – che consiste nell'intervenire direttamente sulla disposizione dell'art. 3, comma *4ter*, d.l. 5/2009 – impone di leggere la novella con portata generale, riferendola a tutte le reti prive di soggettività, ancorché composte da sole imprese commerciali.

nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo». Questa disposizione è oggi nella sostanza estesa, in relazione allo scopo del contratto di rete, a imprese non necessariamente agricole. L'art. 3, comma 4^{octies} d.l. 5/2009, introdotto dall'art. 43^{bis} l. 77/2020, prevede che, per i contratti di rete diretti a *favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche*, la forma sia quella dell'atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) con assistenza e sottoscrizione delle organizzazioni datoriali.

B) Per le attività agricole connesse svolte in rete, il legislatore introduce un elemento decisamente innovativo. L'art. 1^{bis}, comma 3, d.l. 91/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014, prevede che per «le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

In altri termini: per le PMI agricole il contratto di rete determina l'acquisizione del prodotto oggetto dell'attività svolta in comune «a titolo originario» in capo a ciascun aderente. Ne consegue che la produzione, che è riconducibile all'esercizio in comune *secondo il programma di rete*, è da intendersi, sin dall'origine, di ciascun imprenditore agricolo aderente al contratto di rete. In tal modo, se le aderenti hanno le caratteristiche indicate dalla legge, si ampliano i limiti oggettivi dell'attività agricola e, soprattutto, i limiti della *connessione* che è prevista dall'art. 2135 c.c., nei termini in cui, nel programma di rete, è convenuta la «quota di prodotto» da attribuire¹²⁹. Peraltro questa disposizione di favore sembra restringere il proprio ambito applicativo alle sole imprese agricole¹³⁰; un ambito che, tuttavia, stante l'estensione del concetto di «attività agricola» oggi accolto dall'art. 2135 c.c., comprende l'impresa agroalimentare, ma va estesa, come si è visto, anche alle attività di carattere sociale¹³¹. Inoltre, se la rete è dotata di soggettività, si potrebbe ipotizzare che la stessa abbia nel suo programma di rete lo svolgimento di sole attività commerciali, ancorché oggettivamente connesse all'attività agricola. La dottrina ha, infatti, da tempo elaborato, con riferimento all'esercizio associato di attività connesse, la figura dell'impresa agraria per connessione¹³², che si affianca alle ricordate affermazioni giurisprudenziali in materia di cooperative e anticipa le disposizioni in tema di società agricole. Pertanto non sembrano esservi ostacoli alla costituzione di reti soggetto che sviluppano un progetto di rete sulle sole attività connesse degli aderenti¹³³.

C) La considerazione svolta a conclusione del punto che precede si lega ad un'altra disposizione introdotta per reagire alla pandemia da virus covid-19, l'art. 43^{bis} l. 77/2020 che estende la possibilità di concludere contratti di rete a scopo solidale (con le provvidenze che in seguito si vedranno) – eventualmente in aggiunta a quello tradizionale (*i.e.*: accrescere,

129 Cfr. G.G. D'ANGELO, *Le reti di imprese in agricoltura: originalità civilistica e profili fiscali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 346 ss., in part. p. 353 ss.

130 Peraltro, secondo la nota MISE alla CCIAA Asti del 4 giugno 2014, l'indicazione andrebbe estesa alle imprese che svolgono «un'attività non direttamente di esercizio agricolo, ma strumentale ed ancillare all'agricoltura». In ogni caso, la definizione dell'ambito oggettivo andrebbe oggi comunque rimodulato in considerazione del fatto che l'art. 12, l. 81 del 22 maggio 2017, recante *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, consente ai soggetti che svolgono attività professionale la «partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati (...)» mediante la possibilità di «costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di impresa, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (...), con accesso alle relative provvidenze in materia». Non è escluso, quindi, che anche gli esercenti la professione intellettuale possano aderire a reti composte da imprese agricole.

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività nel mercato) – anche alle imprese della “filiera” colpita dalla crisi economica. L’intervento normativo mira a favorire le aggregazioni a scopo (anche solo) solidale, incidendo sulla disciplina del rapporto di lavoro la cui flessibilità poggia sul favore per istituti come il *distacco* tra le imprese aderenti alla rete (art. 7, l. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76), la *codatorialità* e l’*assunzione congiunta*¹³⁴. Fino ad ora si poteva distinguere tra una disciplina generale della rete e una disciplina speciale legata alla natura agricola dell’attività delle imprese aderenti. Seppur con una legge speciale che non ha toccato la disciplina del contratto di rete, ma del solo rapporto di lavoro, l’art. 30, comma 4^{ter}, d.lgs. 276/2003 prevede infatti che se «il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (...) l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (...). Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso». Ne consegue che in presenza di un rapporto di rete, tra le imprese aderenti, è in *re ipsa* l’interesse al distacco ed è lasciato alle parti disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti ingaggiati da più datori di lavoro¹³⁵. Lo stesso intervento normativo, nei nuovi quattro commi all’art. 31 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (da ultimo modificato dall’art. 18 della l. 28 luglio 2016, n. 154), ha introdotto altresì l’*assunzione congiunta*, precisando che la stessa «può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole» (comma 3^{ter}).

Ebbene, il contratto di rete con scopo solidale «può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti», facendo applicazione degli «istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete» (art. 43^{bis} l. 77/2020). Ne consegue che essendo la filiera un concetto non giuridico¹³⁶, l’ambito applicativo della

131 A tal proposito è significativo che l’art. 1, comma 5, d.m. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12550 del 21 dicembre 2018, cit., preveda che i «soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 [*i.e.* gli imprenditori agricoli *ex art.* 2135 c.c., in forma singola o associata, e le cooperative sociali *ex lege* 8 novembre 1991, n. 381], per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, in ottemperanza a quanto disposto al comma 4 e 5 dell’articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141 possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa, *anche se non finalizzati alla creazione di un autonomo soggetto giuridico* secondo le disposizioni di legge». L’inciso in corsivo, che sembra proprio alludere ai contratti di rete privi di soggettività, non è stato ammesso al visto dalla Corte dei Conti. Peraltro questo elemento, da solo, non sembra precludere, in termini teorici, lo svolgimento dell’attività sociale connessa in rete, anche se questa è priva di soggettività.

132 Cfr. già V. BUONOCORE, *Attività agricole per connessione e forma associata*, in *Giur. comm.*, 1977, I, p. 54 ss.

133 Cfr. G.G. D’ANGELO, *Le reti di imprese in agricoltura: originalità civilistica e profili fiscali*, cit., p. 352 s.

134 Nella circolare INAIL del 3 agosto 2022, avente ad oggetto *Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Modello Unirete. Decreto del Ministro del lavoro 29 ottobre 2021, n. 205. Inquadramento previdenziale e assicurativo. Indicazioni operative*, viene ricostruita la disciplina e si offrono utili indicazioni per delimitare, almeno ai fini delle comunicazioni INAIL, le fattispecie citate nel testo.

135 Per evitare abusi, l’ispettorato del lavoro ha dato indicazioni con la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274, ma v. già la circolare 7/2018.

136 Sulla rilevanza giuridica del concetto di filiera v. N. LUCIFERO, *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, cit., p. 363 ss. V., inoltre, il d.m. Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2021 concernente la *Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR*, per il quale il contratto di filiera è «l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che

menzionata disciplina del rapporto di lavoro potrebbe essere assai estesa. Se non definita in via normativa (anche nell'ambito del «provvedimento delle autorità competenti»), la stessa andrà ricostruita in via interpretativa. Un utile spunto a tal riguardo potrebbe derivare dalla disciplina della responsabilità da prodotto che, seppur ai fini della legittimazione passiva all'azione di risarcimento del danno, ripercorre a ritroso la filiera agroalimentare sino al produttore imprenditore agricolo e agroalimentare. Se ricostruita secondo queste direttive, l'integrazione verticale, che da tempo connota i rapporti agroalimentari¹³⁷, potrebbe essere formalizzata attraverso il contratto di rete a scopo solidale con il quale sviluppare utili sinergie nell'ambito della filiera tra i nodi più solidi e quelli più fragili perché maggiormente colpiti dalla crisi pandemica, favorendo, anche in termini differenziati tra le imprese aderenti, l'accrescimento della capacità innovativa e competitiva delle retiste.

D) Il contratto di rete a cui partecipano imprese agricole presenta ulteriori profili di specialità: oltre alla circostanza che lo stesso non subisce le limitazioni a cui è soggetta l'autonomia contrattuale delle imprese agricole¹³⁸, va segnalato un aspetto legato alla costituzione (facoltativa) del fondo comune. In virtù dell'art. 36, comma 2bis e 2ter, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, il contratto di rete nel settore agricolo «può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33». A prescindere da altre riflessioni sul tema più generale della gestione del rischio in agricoltura a cui si è già fatto cenno, meritano di essere messe in evidenza alcune delle funzioni del fondo comune in caso di reti agricole. Si pensi al significato della mutualità (anche *esterna* del fondo) come strumentale al sostegno dell'attività d'impresa agricola (esclusivamente lucrativa), ma anche alla possibilità di valorizzare tale profilo della disciplina rispetto ad altri istituti di diritto societario come i patrimoni destinati allo

individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari» (art. 1 lett. a). Tal contratto «deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola» (art. 4). Peraltro è significativo, ai fini delle questioni qui affrontate, che le reti di impresa sono considerate tra i possibili soggetti proponenti (art. 5, comma 1, lett. f) e, altresì, tra i beneficiari delle misure agevolative (art. 5, comma 3 lett. a). Sembra emergere, in filigrana, un tema, che in realtà è amplissimo e che non è possibile nemmeno impostare in questa sede, ossia quello della giustizia (non solo contrattuale) nell'ambito della filiera agro-alimentare e delle tutele (di tipo contrattuale e di regolamentazione del mercato) che sono state nel tempo messe in campo in corrispondenza dell'intersersi, a maglie sempre più fitte, del rapporto tra attività agricola e impresa (agroalimentare e industriale) che opera nel mercato. Cfr., da ultimo, G. D'AMICO, *La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2022, p. 415 ss., ove l'a. si sofferma in particolare sulla direttiva 2019/633/UE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.

137 V. già G. BIVONA, *I contratti di integrazione verticale in agricoltura*, Milano, 1979.

138 Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto, con l'art. 45, comma 3, che al «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, (...), non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203». In sostanza, in presenza di un contratto di rete, tra gli aderenti non trovano applicazione, a prescindere che le parti del contratto di rete siano imprese agricole, commerciali o miste, le regole che limitano la libertà contrattuale per le imprese agricole. È possibile quindi derogare (senza l'assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, come invece prevede l'art. 45 l. 203/1982 per l'affitto di fondi rustici) alle regole in materia di contratti di godimento/affitto dei fondi, ma anche stipulare contratti associativi, senza il rischio di conversione in contratti d'affitto (come prevede l'art. 27 l. 203/1982). In presenza di un contratto di rete è derogata infatti l'intera disciplina prevista dalla l. 203/1982.

specifico affare (art. 2447bis ss. c.c.) e alle attività di carattere sociale che possono concernere anche l'impresa agricola¹³⁹.

E) Il contratto di rete è richiamato altresì dal testo unificato recante *Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura* (XIII Commissione Permanente, Agricoltura)¹⁴⁰ tra le misure a cui ricorrere nel Piano (triennale) nazionale degli interventi per «promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura». Si prevede infatti che tale piano è «finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi: (...) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13; del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228» (art. 2, comma 2, lett. o). A tal fine, con l'art. 5, comma 4, si stanziavano risorse «destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare». Pur essendo molte le perplessità che il testo suscita – con riguardo, ad esempio, alla mancanza di definizione di impresa (agricola) femminile¹⁴¹ e dei criteri alla luce dei quali una rete di imprese può considerarsi femminile – è importante sottolineare il ruolo che lo stesso assume nella politica legislativa di salvaguardia e promozione dell'impresa agricola.

F) Con riguardo alla disciplina della concorrenza, i contratti di rete, pur essendo potenzialmente accordi lesivi della stessa¹⁴², godono di particolari ipotesi di esenzione dall'applicazione dell'art. 101 TFUE. L'art. 209, regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede infatti che l'art. «101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori (...) nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE». In sostanza i contratti di rete che, per la disciplina richiamata, rientrano nella categoria degli *accordi*, non sono soggetti alle limitazioni normalmente gravanti sugli accordi tra imprese in materia *antitrust*, purché:

i) coinvolgano (solo) imprese agricole;

¹³⁹ Per alcuni spunti al riguardo sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *Il contratto di rete come forma di organizzazione dell'impresa agricola per tutelare i "nuovi" interessi*, cit., in part. p. 139 ss.

¹⁴⁰ A partire dal 2019 sono state presentate diverse proposte di legge per il riconoscimento e la tutela dell'impresa femminile e del lavoro femminile in agricoltura. Si fa riferimento alla proposta AC 2049 presentata il 1 agosto 2019, alla proposta AC 2930, presentata il 8 marzo 2021 e alla proposta AC 2992 presentata il 1 aprile 2021, confluiti, il 3 novembre 2021. Tali proposte sono confluite nel testo unificato adottato come testo base il 3 novembre 2021.

¹⁴¹ La presenza femminile nella direzione dell'impresa agricola è un fenomeno che comincia ad assumere rilevanza a partire dagli anni ottanta del secolo scorso. Cfr. per alcune riflessioni in proposito N. LOMBARDI, L. BARTOLI, M. DE ROSA, *Innovazione e modelli di agricoltura sostenibile nelle imprese a conduzione femminile*, in AA.VV., *Per un'educazione alla sostenibilità nell'Università*, a cura di D. de Vincenzo, A. Riggio, Edizioni Università di Cassino, 2021, p. 87 ss. Sulle molte questioni che sono legate alla fattispecie e alla disciplina dell'impresa femminile anche alla luce di recenti proposte di legge, sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *Per una definizione di impresa femminile, tra disciplina vigente e proposte normative. Alcune considerazioni a margine del progetto di legge AC 3250*, in corso di pubblicazione su *Juscivile.it*.

¹⁴² Cfr. C. GARILLI, *Contratto di rete e diritto antitrust*, Torino, 2017 e M. LIBERTINI, *Contratto di rete e concorrenza*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 405 ss.

ii) riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli e

iii) non contrastino con le finalità della politica agricola comune (P.A.C.)¹⁴³.

G) Infine, la disciplina del contratto di rete sembra significativamente adatta alle imprese (ancorché agricole) per il particolare favore che lo stesso riserva alla creazione delle condizioni di supporto all'innovazione delle imprese. Si pensi alla l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019) che, all'art. 1, comma 228, prevede «un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. (...). In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro (...). La disciplina, che offre incentivi di carattere economico alle imprese che ammodernano gli assetti organizzativi, costituisce una opportunità in vista dei già ricordati obblighi imposti dal CCII a tutte le imprese (comprese quelle agricole) che dovranno predisporre misure idonee, se non veri e propri assetti organizzativi adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi¹⁴⁴.

7. – Considerazioni conclusive: per l'impresa agricola come entità organizzativa finalizzata ad operare in modo necessariamente responsabile nel contesto competitivo.

L'evoluzione della disciplina dell'*attività agricola* verso l'*impresa agricola* ha negli artt. 2083 e 2135 c.c. del 1942 una prima importante, ma non decisiva, affermazione. Le maggiori spinte verso una disciplina "di mercato" per le imprese agricole si è posta, in un primo momento, per le sole attività commerciali connesse e, successivamente, anche per le attività principali. Con riguardo alle prime, il superamento del criterio qualitativo della normalità e l'accoglimento del criterio quantitativo della prevalenza, si è accompagnato all'apertura verso l'adozione di modelli organizzativi societari diretti a valorizzare l'attività connessa come attività di mercato, stante la conservazione della qualifica di impresa agricola anche laddove la società si dedichi alle sole attività (commerciali) connesse. Il percorso evolutivo verso una piena consapevolezza della dimensione imprenditoriale dell'attività agricola ha nel contratto di rete (diretto a favorire l'innovazione e la competitività delle imprese aderenti) l'ultima, ma fondamentale, affermazione quando consente l'attribuzione a favore di ciascun retista, *a titolo originario*, della quota di prodotto a prescindere da quella dello stesso effettivamente realizzata.

143 A tal proposito valga ricordare che l'art. 39, comma 1, lett. b, TFUE indica, quale finalità della Politica agricola comunitaria l'«assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura». Per un quadro della politica agricola comune v. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_it

144 Cfr., in termini generali, MASS. BIANCA, *Allerta e dintorni: l'adozione delle misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi da parte dell'imprenditore individuale*, in *Orizzonti del dir. comm.*, 1/2020, p. 23 ss., nonché M. SPIOTTA, *Scritture e assetti contabili. Un'asimmetria normativa tra codice civile e codice della crisi*, cit., p. 216.

Lo stesso percorso si registra anche con riguardo alle attività agricole principali: l'innovazione ha imposto di superare il criterio del collegamento al fondo come necessaria chiave di lettura esclusiva della fattispecie e della disciplina dell'attività. Questo non impedisce che vi possa essere un risvolto (apparentemente) più tradizionale dell'agricoltura, legato alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, che tuttavia si spiega sul piano della disciplina del mercato nel cui contesto trovano spazio altresì le deroghe alla normale competizione tra imprese (anche attraverso forme di sostegno al reddito) e alle procedure per la stipula di accordi con la P.A. in presenza di interessi di carattere generale. L'adeguata organizzazione è imposta dall'ordinamento a tutte le imprese, senza distinzione tra agricole e commerciali al fine di operare una corretta gestione in vista (anche) della prevenzione della crisi e dell'insolvenza, ancorché la disciplina di quest'ultima continui ad essere differenziata (anche) in relazione alla natura dell'attività. Se ne ricava l'importanza di collocare pienamente l'attività agricola nella teoria e nel contesto giuridico dell'impresa, con non trascurabili conseguenze sul piano teorico-generale, ma anche pratico-operativo.

In primo luogo l'organizzazione e la gestione dell'impresa (agricola) dovranno essere conformi alle norme dettate non solo dalla legge, bensì anche ricavabili dai principi di corretta amministrazione. Questi ultimi vanno intesi come norme giuridiche in senso proprio la cui violazione potrà essere oggetto di censura in sede di verifica dell'operato dei gestori, senza che ciò implichi una indebita ingerenza del giudice nell'area (insindacabile) delle scelte gestorie. Ne consegue che, anche nell'impresa agricola vi è, ad esempio, un dovere di programmare l'attività in funzione di determinati obiettivi di gestione, un obbligo di motivazione delle scelte assunte in non piena conformità con l'attività pianificata, di valutazione adeguata dei rischi e di procedimentalizzazione dell'assunzione di decisioni¹⁴⁵.

In secondo luogo, la particolarità del prodotto agricolo, destinato per lo più alla soddisfazione di interessi primari e l'essere l'impresa agricola l'anello che lega la dimensione naturale e culturale con quella agroalimentare e industriale, impongono di rimeditare sul ruolo dell'impresa agricola come attività oggettivamente considerata: un'attività economica organizzata finalizzata ad operare durevolmente nel contesto competitivo con quel che ne consegue sul piano della disciplina della crisi, ma anche della organizzazione (della gestione) dell'impresa.

Tali considerazioni si inseriscono nel dibattito scientifico sulla socialità dell'impresa *tout court* e sulla sostenibilità della stessa¹⁴⁶, anche alla luce dei principi che governano l'economia circolare¹⁴⁷. È evidente che il settore primario presenta una disciplina particolarmente densa di indici normativi che impongono di tenere in particolare considerazione la rilevanza sociale

145 Su questi temi ci si è soffermati in A. CAPRARA, *I principi di corretta amministrazione. Struttura, funzioni e rimedi*, cit., p. 166 ss.

146 Che la sostenibilità non sia più legata al solo fattore ambientale è ormai sancito dall'Agenda 2030, su cui v. G. MACCIONI, *L'agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento*, in *Dir. agroal.*, 2020, p. 595 ss., in part. p. 610 ss.

147 Il tema è molto complesso per l'interazione del tema dell'economia circolare con vari altri concetti e discipline che vanno bene oltre i rifiuti. Cfr., tra i documenti europei, più significativi, European Commission, *A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe*, COM(2020)98, European Commission, *A new industrial strategy for Europe*, COM(2020)102, European Commission, *Communication on the European Green Deal*, COM(2019) 640, European Commission, *Commission Work Programme 2020 - A Union that strives for more*, COM(2020)37, European Commission, *Inception impact assessment for sustainable products initiative*, 11 September 2020, European Parliament, *Resolution of 15 January 2020 on the European Green Deal*, 2019/2956(RSP), Council, *Council approves conclusions on making the recovery circular and green*, Press Release, 17 December 2020, European Committee of the Regions, *Opinion, New Circular Economy*

dell'attività economica che continua ad essere oggetto di sollecitazioni istituzionali per l'impresa commerciale, ma anche per l'impresa agroalimentare¹⁴⁸.

I due versanti della prospettiva di lungo termine e dell'attenzione ai temi della sostenibilità ambientale sono naturalmente presenti nell'orizzonte delle finalità dell'impresa agricola a cui probabilmente, anche se da una particolare angolatura, occorrerà prestare nuova attenzione nell'ambito della riflessione sui temi generali dell'impresa. In conclusione si avvia verso l'apogeo la parabola dell'attività agricola: collocata in un primo tempo ai margini dell'impresa, oggi si candida ad essere l'osservatorio privilegiato da cui cogliere le nuove e più avanzate tendenze che descrivono il ruolo attuale dell'impresa nel contesto socio-economico e ne guidano l'evoluzione.

Action Plan, CDR 1265/2020, European Economic and Social Committee, Opinion, New Circular Economy Action Plan, INT/895, European Parliament, Resolution of 10 February 2021 on the New Circular Economy Action Plan, 2020/2077(INI).

148 Sull'integrazione delle finalità sociali nelle imprese commerciali, in ordine alle strategie da perseguire, specie dalle medio-grandi imprese, v., ad esempio, la Comunicazione della Dottoressa Patrizia Grieco, Presidente del Comitato per la Corporate Governance, 22 dicembre 2020, e le allegate raccomandazioni per il 2021.